



COPIA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta di PROSECUZIONE del 06 MARZO 2012 Deliberazione n. 56

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio della pesca in acque interne nel territorio provinciale.

L'anno Duemiladodici~~undici~~, il giorno SEI del mese di MARZO nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto		X
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano	X	
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo	X	
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo	X	
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALLUZZO Giuseppe		X
19) GRIOLI Giuseppe	X	
20) GUGLIOTTA Biagio	X	
21) GULLO Luigi	X	
22) GULOTTA Roberto	X	
23) ITALIANO Francesco		X

24) LA ROSA Santi Vincenzo		X
25) LOMBARDO Giuseppe		X
26) MAGISTRI Simone		X
27) MAZZEO Stefano		X
28) MIANO Salvatore Giuseppe		X
29) MIRACULA Filippo		X
30) MUSCARELLO Antonino		
31) NATOLI Natalino GALATI RANDO S.		X
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo	X	
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
38) RAO Giuseppe		X
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino	X	
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

15 8

Totale n.

23 21

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AVV. ANNA MARIA TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

Assessorato Territorio, Protezione civile, Parchi, Riserve e Caccia

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott.ssa Silvana Schächter

Premesso

Vista la competenza in materia di pesca in acque interne attribuita dall'art. 13 della l. r. n. 9 del 6 marzo 1986 e dall'art. 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

Che le province nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza per il funzionamento degli organi e degli uffici;

Che la salvaguardia del territorio e la questione ambientale sono legati, anche, alle condizioni della fauna ittica nelle acque interne. Per proteggere la fauna ittica e per migliorare la conoscenza ed affinare la sensibilità alle tematiche legate all'ambiente, si rende opportuno per il nostro territorio, un regolamento che disciplini la pesca in acque interne;

Considerato che la Provincia Regionale di Messina già da diversi anni interviene con attività di salvaguardia del proprio patrimonio ittico, tramite interventi di vigilanza ittica, rilascio del tesserino di pesca in acque interne (D.A. del 11 giugno 1997 della Regione Siciliana, valido sull'intero territorio nazionale) e con interventi mirati, al censimento ed alla conservazione delle specie autoctone "Progetto studio/Censimento conoscitivo della fauna ittica delle acque interne" al quale la provincia di Messina ha dedicato risorse economiche e lavorative;

Visto il progetto studio/Censimento conoscitivo della fauna ittica delle acque interne e l'esperienza sul territorio, la Provincia Regionale di Messina per mantenere e proteggere le popolazioni di fauna ittica autoctona e la protezione naturale dei fiumi e dei laghi, necessita di un regolamento adatto al suo territorio provinciale per limitare il numero delle catture, l'innalzamento delle misure minime pescabili, la rideterminazione dei periodi di divieto di pesca in concomitanza delle fasi di riproduzione, la tutela delle acque pregiate, nonché interventi finalizzati ad una più generale gestione del patrimonio ittico ed ambientale quali, ad esempio, la limitazione degli attrezzi di pesca e delle acque dove si esercita la pesca, individuazione di aree dedicate alla frega dei pesci, controllo degli scarichi e delle discariche;

Ritenuta la necessità di adeguare e aggiornare gli importi sanzionatori per le infrazioni previste dalla normativa nazionale sulla pesca in acque interne;

Ritenuto che lo schema di Regolamento della pesca in acque interne è meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze di questo Ente è stato proposto dalla unità operativa "Protezione Patrimonio Naturale" del V Dipartimento - 2° Ufficio Dirigenziale "Aree protette - Parchi e Riserve", discusso ed approvato in sede di conferenza dei servizi con la presenza: dell'Ispettorato delle Foreste, della Ripartizione Faunistico - Venatoria, della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, dell'Ente Parco dei Nebrodi, dell'Ente Parco dell'Alcantara e dal Direttore Parchi e Riserve della Provincia Regionale di Messina;

Visto il R. D. 22 novembre 1914, n. 1486;

Visto il R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la L. R. 6 marzo 1986, n. 9;

Visto il decreto assessoriale dell'11 giugno 1997 (Direttive per il rilascio delle licenze di pesca in acque interne nell'ambito della Regione Siciliana);

Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Visto il T. U. degli EE.LL. e lo Statuto di questa Provincia Regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici di questo Ente;

Si propone che il Consiglio Provinciale

DELIBERI

Prendere Atto di quanto in premessa citato che si intende qui riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare il regolamento avente per oggetto: "Regolamento della pesca in acque interne", allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Demandare al Dirigente del V Dipartimento 2° Ufficio Dirigenziale "Aree Protette – Parchi e Riserve", gli adempimenti gestionali relativi al servizio della pesca in acque interne nella Provincia di Messina.


Si allega la presente documentazione:

- Regolamento pesca in acque interne;
- R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604;
- R. D. 22 novembre 1914, n. 1486;
- D.A. 11 giugno 1997.

Messina, li _____


Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Salvatore Barbaro)




IL Dirigente

(Dott.ssa Silvana Schächter)



Il Presidente

(On. Avv. Giovanni Ricevuto)



Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio Fiore, constatata la sussistenza del numero legale, alle ore 11.44, dichiara valida e aperta la seduta.

Chiama allo scranno della Presidenza i Capigruppo per concordare l'andamento dei lavori. Sono le ore 11.50.

I lavori riprendono con la trattazione del punto. N. 12 iscritto all'O.d.G. avente per oggetto: "Regolamento per l'esercizio della pesca in acque interne nel territorio provinciale".

Entrano in Aula i Consiglieri: L.A. Parisi, C. Cerreti, S. Mazzeo, G. Lombardo, M. Vicari.

Si allontanano i Consiglieri: A. Calabrò e M. Branca. (Presenti n. 26)

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: R. Danzino, A. Scimone, F. Andaloro.

Comunica che sono stati presentati n. 2 emendamenti modificativi alla succitata proposta di deliberazione.

Dà lettura del primo emendamento che reca i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

EMENDAMENTO n. 1

All'art. 13 – Periodi e zone di divieto – sostituire "15 gennaio" con "15 Febbraio".

Firmato: I Consiglieri R. Gulotta, F. Miracula e M. Palermo

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere: **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

02.11.2011

Firmato: **Il Dirigente**
Dott.ssa Silvana Schachter

Parere di regolarità contabile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 12.12.2000 n. 30 si esprime parere:

Nessun impegno di spesa da assumere, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione

Firmato: **Il Ragioniere Generale**
Avv. Antonino Calabrò

Il Presidente, non registrando richieste di intervento, assistito dagli scrutatori i Consiglieri R. Danzino, A. Scimone e F. Andaloro pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, il primo emendamento presentato alla succitata proposta di deliberazione.

Entrano in Aula i Consiglieri: Enrico Bivona, S.V. La Rosa, A. Calabrò, A. Calà e G. Saya.

Si allontanano i Consiglieri: V. Calabrò, A. Passari, C. Cerreti, F. Rella, M. De Domenico (Presenti n. 26)

La votazione registra il seguente esito:

Presenti n.26

Votanti n.23

Favorevoli n.23

Astenuti n.3 (A. Calabrò, A. Calà, E.S. Testagrossa)

Contrari /

Il Consiglio approva.

Il Presidente dà lettura del secondo emendamento che reca i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

EMENDAMENTO n. 2

Integrativo e modificativo come da foglio allegato nel seguente ordine: art. 8, art. 12 e art. 18

Art. 8

Aggiungere dopo la parola "passaporto" : ovvero di altro documento di identificazione equipollente.

Art. 12

Al 3° comma, aggiungere dopo la parola "pescato": sentita la Commissione Consiliare competente, con delibera di Giunta provinciale.

Art. 18 - Commissione

1. Sarà cura del Dirigente del Dipartimento provinciale "Aree protette, Parchi e Riserve" costituire una commissione per la pesca fluviale e lacuale composta da un biologo, un responsabile tecnico del Genio Civile, un Responsabile tecnico dell'Ispettorato delle Foreste di Messina, un responsabile della F.I.P.S.A.S., il Dirigente del servizio "Parchi e Riserve" dell'Ente e il funzionario dell'U.O. "Protezione Patrimonio Naturale";

2. La Commissione opererà a titolo gratuito;
3. La Commissione dovrà:
 - a) Dare, su richiesta della Provincia e dei Comuni, parere sopra argomenti che riguardino in modo diretto o indiretto l'anzidetta pesca e la tutela della pescosità in caso di derivazioni di acque e in altre occasioni;
 - b) Promuovere la diffusione dei migliori metodi di pesca e rendere popolari le nozioni relative alla produzione, nutrizione e diffusione di pesci di acque dolci più utili e ricercati;
 - c) Sarà compito della Commissione, su parere preventivo della Commissione Consiliare competente, stabilire zone o tratti di fiumi, laghi e bacini adibiti alla pesca sportiva *no kill*

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere: **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

06.03.2012

**Firmato: Il Dirigente
Dott.ssa Silvana Schachter**

Parere di regolarità contabile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 12.12.2000 n. 30 si esprime parere:

Favorevole, stante il fatto che non grava alcun onere finanziario

**Firmato: Il Ragioniere Generale
Avv. Antonino Calabrò**

06 Marzo 2012

Il Presidente del Consiglio, non registrando richieste di intervento, assistito dagli scrutatori i Consiglieri R. Danzino, A. Scimone e F. Andaloro pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, il secondo emendamento presentato alla succitata proposta di deliberazione.

Entrano in Aula i Consiglieri: A. Passari e S. Galati Rando.

Si allontanano i Consiglieri: P. Briuglia, S. Coppolino, M. Vicari, G. Grioli, G. Lombardo, A. Calabrò.

La votazione registra il seguente esito:

Presenti n. 22

Votanti n. 21
Favorevoli n. 21
Astenuti n. 1 (A. Calà)
Contrari /

Il Consiglio approva.

Il Presidente, non registrando richieste di intervento, assistito dagli scrutatori i Consiglieri R. Danzino, A. Scimone e F. Andaloro, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, la sopra trascritta proposta di deliberazione già emendata.

Entrano in Aula i Consiglieri A. Calabrò e G. Grioli.

Si allontana il Consigliere G. Previti (Presenti n. 23)

Il Consiglio Provinciale

Visto il R.D. 22 Novembre 1914, n. 1486;

Visto il R.D. 8 Ottobre 1931, n. 1604;

Vista la L.R. 6 marzo 1986, n. 9;

Visto il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il T.U. degli EE.LL. e lo Statuto di questa Provincia Regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici di questo Ente;

Acquisito il parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 7.12.2011;

Visti gli emendamenti nn. 1 e 2 approvati nella seduta odierna;

Con votazione palese, mediante sistema elettronico, con n. 21 voti favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti (A. Calabrò e A. Calà), su n. 23 Consiglieri presenti e n. 21 votanti,

Delibera

Prendere atto di quanto in premessa citato che si intende qui riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare il Regolamento avente per oggetto: "Regolamento per l'esercizio della pesca in acque territoriali interne al territorio provinciale" allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale come emendato nella seduta odierna con la modifica degli artt. 8, 12, 13 e 18, trascritti nell'allegato A);

Demandare al Dirigente del V dipartimento, II Ufficio Dirigenziale "Aree protette - Parchi e Riserve" gli adempimenti gestionali relativi al servizio della pesca in acque interne nella Provincia di Messina.

Allegato A Articoli emendati



ART. 8 – Licenza per gli stranieri

Gli stranieri possono chiedere alla Provincia Regionale di Messina la licenza di pesca di tipo D, detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto, ovvero di altro documento di identificazione equipollente.

ART. 12- Limiti di cattura

1. Ogni singolo pescatore non può eccedere i limiti di cattura previsti al punto 2.
2. Ogni giorno si possono pescare i seguenti pesci:
 - a) Trota di mare, Trota iridea, Persico trota, Carpa a specchi, Salmonidi, Persico reale, Luccio, Tinca, Orata, Spigola in un numero massimo di 4 esemplari per ogni specie.
 - b) Anguilla, Triotto, Ombrina, Cheppia, in un numero massimo di 3 esemplari per ogni specie.
 - c) Rovella, Carassio, Cefalo, Alborella, Pesce gatto senza limiti.
3. La Provincia per motivi particolari, limitatamente a determinati periodi e/o ambiti, può vietare e/o rideterminare il quantitativo del pescato, sentita la Commissione Consiliare competente, con delibera di Giunta Provinciale. L'avviso sarà pubblicato nel sito della Provincia Regionale.

ART. 13 - Periodi e zone di divieto

Al fine di salvaguardare e tutelare la riproduzione ittica la pesca è vietata nei seguenti periodi:

- Trota di mare e di fiume, dal 15 ottobre al 15 febbraio;
- pesce persico, dal 1/a al 31 maggio;
- tinca, dal 1/ al 30 giugno;
- carpa, dal 11 al 30 giugno;
- luccio, dal 1 gennaio al 1 aprile;
- persico reale, dal 1 aprile al 31 maggio;
- barbo, dal 11 al 31 maggio;
- gheppia, dal 1/ al 31 maggio.

La Provincia per motivi particolari, può ridefinire periodi ed orari di pesca. E'

vietato esercitare la pesca all'interno di Parchi e Riserve naturali, tranne che il regolamento di quest'ultimi lo prevedano.

Art. 18 – Commissione

1. Sarà cura del Dirigente del Dipartimento provinciale "Aree protette, Parchi e Riserve" costituire una commissione per la pesca fluviale e lacuale composta da un biologo, un responsabile tecnico del Genio Civile, un Responsabile tecnico dell'Ispettorato delle Foreste di Messina, un responsabile della F.I.P.S.A.S., il Dirigente del servizio "Parchi e Riserve" dell'Ente e il funzionario dell'U.O. "Protezione Patrimonio Naturale";
2. La Commissione opererà a titolo gratuito;
3. La Commissione dovrà:
 - a) Dare, su richiesta della Provincia e dei Comuni, parere sopra argomenti che riguardino in modo diretto o indiretto l'anzidetta pesca e la tutela della pescosità in caso di derivazioni di acque e in altre occasioni;
 - b) Promuovere la diffusione dei migliori metodi di pesca e rendere popolari le nozioni relative alla produzione, nutrizione e diffusione di pesci di acque dolci più utili e ricercati;
 - c) Sarà compito della Commissione, su parere preventivo della Commissione Consiliare competente, stabilire zone o tratti di fiumi, laghi e bacini adibiti alla pesca sportiva *no kill*.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL DIRIGENTE
Silvano Scheltz

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

non visto da
Amministratore

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Gallo

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

PROV. MEDIGLIA
UFFICIO PRECONIATA
MEDIGLIA 18/07/11
IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F.to SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Segretario Generale


F.to DOIT. ENRICO BIVONA

F.to AVV. ANNA M. TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo 18 MAR. 2012

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal 18 MAR. 2012 al 01 APR. 2012
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO



Messina, li 17 MAR. 2012

L'ADDETTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione in data pubblicata all'Albo di questa Provincia il 18 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa NON sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 02 APR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Antonino CALABRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 MAR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE


f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 03 APR. 2012



SEGRETARIO GENERALE






PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

V Dipartimento 2° Ufficio Dirigenziale
U.O. PROTEZIONE PATRIMONIO NATURALE
Via San Paolo n. 361 – 98161 Messina-Tel. 0907761661-Tel. Fax 0907761605

REGOLAMENTO PESCA IN ACQUE INTERNE



Il Funzionario Responsabile
(dott. Salvatore BARBARO)



Il Dirigente
(dott.ssa Silvana Schächter)

Il Presidente
(On. Avv. Giovanni Ricevuto)

INDICE

TITOLO I

ART. 1	Introduzione	Pag. 3
ART. 2	Riferimenti normativi	Pag. 3
ART. 3	Definizioni delle acque	Pag. 3
ART. 4	Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne	Pag. 4
ART. 5	Vigilanza	Pag. 5

TITOLO II - Norme per l'esercizio della pesca

ART. 6	Licenza di pesca	Pag. 6
ART. 7	Licenza di pesca per minori	Pag. 7
ART. 8	Licenza Per gli stranieri	Pag. 7
ART. 9	Registro dei pescatori	Pag. 7
ART. 10	Attrezzi consentiti	Pag. 7
ART. 11	Lunghezze minime	Pag. 8
ART. 12	Limiti di cattura	Pag. 9
ART. 13	Periodi e zone di divieto	Pag. 9
ART. 14	Occupazione del posto di pesca	Pag. 9

TITOLO III - Divieti ed Obblighi

ART. 15	Divieti ed Obblighi	Pag. 11
---------	---------------------	---------

TITOLO IV - Tutela e salvaguardia della fauna ittica

ART. 16	Pesca scientifica	Pag. 13
ART. 17	Ripopolamento	Pag. 13
ART. 18	Commissione	Pag. 14
ART. 19	Pesca sportiva e gare	Pag. 14

TITOLO V - Sanzioni

ART. 20		Pag. 16
ART. 21		Pag. 16
ART. 22	Comunicazioni	Pag. 19
ART. 23	Prontuario delle sanzioni previste per le attività di pesca nelle acque	Pag. 20

TITOLO I

ART. 1 – Introduzione

1. La salvaguardia del territorio e la questione ambientale sono legati, anche, alle condizioni della fauna ittica nelle acque interne.

ART. 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio della provincia di Messina, la pesca non marittima nelle acque interne.
2. La pesca fluviale e lacuale, per le parti non disciplinate dal presente regolamento, sono regolamentati:
 - a) Dal “Regolamento per la pesca fluviale e lacuale” ((R.D. 22 novembre 1914, n. 1486);
 - b) Dal “Regolamento...sulla pesca e sui pescatori” (R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647);
 - c) dal “Testo unico delle leggi sulla pesca” (R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604);
 - d) Da decreti speciali;
 - e) Dal “Decreto legislativo n° 267/2000;
 - f) Dalla “L. R. del 6 marzo 1986, n.9;
 - g) Dalla “circolare 204/00280 del 6 maggio 1996 dell’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca;

ART. 3 – Definizioni delle acque-Elencazione fauna

1. I corsi d’acqua della Provincia di Messina si possono dividere in due versanti: Ionico e Tirreno. Nel versante Ionico si trovano una serie di torrenti relativamente brevi con bacini poco estesi, nei quali l’acqua scorre solo in brevissimi periodi dell’anno. Fa eccezione il fiume Alcantara nel quale la portata d’acqua è considerevole durante tutto il periodo dell’anno. I torrenti del Tirreno hanno in generale una portata d’acqua superiore.
2. Le acque interne della provincia di Messina sono suddivise nelle seguenti categorie:
 - a) Acque correnti (Salmonicale), appartengono a questa categoria i corsi idrici: fiumi, torrenti e canali artificiali delimitati a valle dal mare;
 - b) Acque ferme (Ciprinicale), appartengono a questa categoria le acque dei laghi, bacini, invasi artificiali e/o naturali ed i pantani.
 - c) Fauna: Cefalo, Trota di mare, Trota iridea, Rovella, Anguilla, Cagnetta, Carassio, Carpa Specchi, Gambusia, Luccio, Persico trota, Pesce

gatto, Triotto, Tinca, Salmonidi, Barbo, Gheppia, Alborella, Rombo, Spigola, Ombrina, Orata.

ART. 4 – Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne

1. La Provincia di Messina, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione delle specie autoctone, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi della F.I.P.S.A.S. e delle altre Federazioni ed Associazioni di cui art. 6 e della Ripartizione Forestale di Messina affidando loro, sulla base di apposite convenzioni o accordi, l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) operazioni di tabellazione delle acque interne, esecuzione d'interventi volti al ripopolamento ed al recupero della fauna ittica in periodi di siccità o alla difesa di ambiti fluviali, vigilanza ittico – ambientale in zone delimitate o su tutto il territorio provinciale per la copertura di determinati periodi e/o cause particolari;
 - b) gestione di ambiti fluviali protetti o sottoposti a regolamentazione speciale istituiti dalla Provincia, operazioni di rivelamento dati, prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di ripopolamento;
 - c) gestione d'incubatoi di valle o di altri impianti finalizzati alla ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono da ripopolamento, se coadiuvati da personale specializzato;
 - d) organizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori o corsi propedeutici al rilascio della licenza di pesca, attività conoscitiva del Regolamento sulla pesca nelle acque interne della Provincia di Messina e successive integrazioni, corsi di sensibilizzazione ambientale.
2. La gestione delle attività di cui al comma 1 potrà essere assegnata dall'Amministrazione Provinciale tenendo conto di eventuali esperienze opportunamente documentate;
3. La gestione delle attività di cui al comma 1 potrà essere affidata congiuntamente a più Federazioni od Associazioni aventi diritto nel caso in cui, la tipologia e le caratteristiche del lavoro richiesto, non possono essere garantite dal personale di una sola di esse o a seguito di una richiesta di convocazione congiunta da parte di due o più Federazioni od Associazioni.

ART. 5– Vigilanza

1. La vigilanza nelle acque interne è assicurata, ai sensi degli artt. 30 e 31 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e normativa di attuazione e modificazione:
 - a) dalla Provincia Regionale di Messina con il personale della Polizia Provinciale e dell'Ufficio "Protezione Patrimonio Naturale" da inquadrare nell'area di vigilanza;
 - b) dalle varie forze di polizia competenti nel territorio;
 - c) dalle guardie giurate particolari, previsti dall'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 o 18 giugno 1931, n. 773, dalle guardie venatorie ed ambientaliste che esercitano vigilanza sulla pesca in acque interne ai sensi della L.R. 33/97, artt. 43 e 44, appartenenti a Federazioni ed Associazioni legalmente riconosciuti a livello Nazionale e/o Regionale.

TITOLO II

Norme per l'esercizio della pesca

ART. 6 – Licenza di pesca

1. I tipi di licenza per l'esercizio della pesca in acque interne sono:
 - Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi;
 - Tipo B: licenza di pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a mt. 1,50;
 - Tipo C: licenza di pesca con canna con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a mt. 1,50;
 - Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50
2. La licenza del tipo A è riservata ai soli pescatori di mestiere. Le licenze di pesca in acque interne di tipo A, B, C, hanno validità sei anni a decorrere dalla data di rilascio. Le predette licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale.
3. Per esercitare la pesca nelle acque interne della provincia di Messina, si deve essere muniti di licenza di pesca in corso di validità, prevista dall'art. 22, comma 3 del R.D. 8.10.1931, n° 1604 e ss. mm. e ii. e rilasciata con le modalità di cui al D.A.R.S. 03.07.1997, nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse di concessione regionale.
4. In base al D. Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 n. ord. 18, tab. 54 e ss. Mm. e ii., il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello del rilascio. Qualora durante un intero anno non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.
5. Il titolare è tenuto a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambiamenti di residenza.
6. La Provincia, nel caso di smarrimento o distruzione della licenza, rilascerà nuova licenza con i pagamenti previsti. L'utente dovrà allegare alla domanda copia della denuncia di smarrimento, presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
7. L'ufficio, di cui all'art. 5 lettera a), preposto al rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne, della Provincia Regionale di Messina, è U.O. "Protezione Patrimonio Naturale".

ART. 7 - Licenza di pesca per minori

1. I minori di anni quattordici possono esercitare la pesca purché accompagnati da un maggiorenne titolare di licenza in corso di validità, che è responsabile negli atti di pesca.
2. I minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, devono essere muniti di licenza di pesca rilasciata previo assenso di chi esercita la patria potestà. In tal caso l'apprendista pescatore può esercitare sotto la responsabilità di un pescatore professionista ovvero di un soggetto munito di regolare licenza di pesca in acque interne.

ART. 8- Licenza Per gli stranieri

Gli stranieri possono chiedere alla Provincia Regionale di Messina la licenza di pesca di tipo D, detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

ART. 9- Registro dei pescatori

L'ufficio preposto dell'Amministrazione provinciale di Messina cura la tenuta di un registro dei pescatori, per ogni tipo di licenza, nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca in acque interne, eventuali infrazioni commesse, sanzioni, provvedimenti di sospensione e/o di revoca della licenza di pesca.

ART. 10 – Attrezzi consentiti

Nelle acque correnti (Salmonicale) si possono usare i seguenti strumenti di pesca:

1. una sola canna (con o senza mulinello) munita di un solo amo senza ardiglione;
2. esche artificiali corredate di uno o più ami massimo 3;
3. moschiera e camoliera, corredate di non più di tre ami senza ardiglione;
4. coda di topo per la pesca a mosca.

Nelle acque classificate a ciprinidi (acque ferme) è permesso l'uso:

1. di un numero di canne fino a tre, (con o senza mulinello) collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami;
2. della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.

Nelle acque classificate a salmonidi è vietata qualsiasi tipo di pasturazione, nonché l'uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. E' vietata la detenzione sul luogo di pesca di larve di mosca e di pastura.

Nelle acque a ciprinidi è vietato l'uso della bilancia a scorrere. L'uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.

Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito inoltre l'uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, e della bilancia con lato della rete non superiore a metri 1,50, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.

I periodi di pesca al latterino sono indicati nel piano provinciale e nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi. I periodi consentiti saranno riportati nel sito della Provincia Regionale di Messina

E' vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.

ART. 11 – Lunghezze minime

1. E' vietata la pesca e la detenzione degli animali acquatici che non abbiano raggiunto le seguenti lunghezze minime:
 - a) trota di lago, cm 30;
 - b) salmonidi, cm.25;
 - c) luccio, cm. 35;
 - d) tinca, cm.20;
 - e) carpa specchi, cm 30;
 - f) persico trota, cm 10;
 - g) persico reale, cm.15;
 - h) barbo, cm.18;
 - i) gheppia o alosa, cm. 20;
 - j) pesce gatto (divieto di reimmissione in acqua dopo la cattura)
 - d) trota iridea, cm 20;
 - e) cagnetta, (rilascio);
 - f) gambusia, (rilascio);
 - g) alborella, cm.12;
 - h) triotto, cm. 8;
 - i) carassio, cm.15;
 - j) anguilla, cm 25;
 - k) cefalo, cm 20;
 - l) rovello, senza limiti;
 - m) passera o rombo, cm.25;
 - n) spigola, cm. 25;
 - o) ombrina, cm. 25;
 - p) orata, cm. 25

2. Le lunghezze minime dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
3. Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita deve essere immediatamente liberato e rimesso in acqua.

ART. 12– Limiti di cattura

1. Ogni singolo pescatore non può eccedere i limiti di cattura previsti al punto 2.
2. Ogni giorno si possono pescare i seguenti pesci:
 - a) Trota di mare, Trota iridea, Persico trota, Carpa a specchi, Salmonidi, Persico reale, Luccio, Tinca, Orata, Spigola in un numero massimo di 4 esemplari per ogni specie.
 - b) Anguilla, Triotto, Ombrina, Cheppia, in un numero massimo di 3 esemplari per ogni specie.
 - c) Rovella, Carassio, Cefalo, Alborella, Pesce gatto senza limiti.
3. La Provincia per motivi particolari, limitatamente a determinati periodi e/o ambiti, può vietare e/o rideterminare il quantitativo del pescato, l'avviso sarà pubblicato nel sito della Provincia Regionale.

ART. 13 – Periodi e zone di divieto

Al fine di salvaguardare e tutelare la riproduzione ittica la pesca è vietata nei seguenti periodi:

- trota di mare e di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio;
- pesce persico, dal 1/a al 31 maggio;
- tinca, dal 1/ al 30 giugno;
- carpa, dal 1/ al 30 giugno;
- luccio, dal 1 gennaio al 1 aprile;
- persico reale, dal 1 aprile al 31 maggio;
- barbo, dal 1/ al 31 maggio;
- gheppia, dal 1/ al 31 maggio.

La Provincia per motivi particolari, può ridefinire periodi ed orari di pesca.

E' vietato esercitare la pesca all'interno di Parchi e Riserve naturali, tranne che il regolamento di quest'ultimi lo prevedono.

ART. 14 – Occupazione del posto di pesca

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante che ne potrà usufruire per tutta la durata richiesta dall'attività alieutica, occupandone uno spazio di sponda non superiore a mt. 10.

2. Qualsiasi pescatore sopraggiunto dovrà collocarsi ad una distanza, dal primo occupante, non inferiore ai mt. 10.
3. Il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da parte di terzi finché non abbia ultimato la propria attività di pesca, in area pubblica, idonea anche alla pesca, è diritto del primo occupante svolgere le proprie attività ricreative anche diverse dall'attività alieutica.
4. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della normativa, l'abbia catturata.

TITOLO III - Divieti ed Obblighi

ART. 15

1. È vietato versare o immettere nei greti fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o laghi qualsiasi tipo di rifiuto inquinante o meno;
2. È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o laghi apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce;
3. È vietato di esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o deviandoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, _chiuse_ e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque;
4. È vietato di adoperare o collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca non conformi;
5. È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplosive, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi. È inibita altresì, nelle acque pubbliche, o nelle acque private che siano collegate con quelle, e nelle corrispondenti rive la detenzione della dinamite e di tutte le altre materie su indicate;
6. È vietato introdurre una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici in un bacino o corso d'acqua senza autorizzazione della Provincia Regionale di Messina;
7. È vietato pescare nelle acque di proprietà privata, senza il consenso del proprietario;
8. Nel territorio della Provincia di Messina è vietata la pesca di mestiere nelle acque interne;
9. È vietata la pesca con attrezzi differenti e non previsti dall'art.11;
10. Il guadino è consentito solo per il recupero del pesce allamato;
11. È vietato l'utilizzo di canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica ad una distanza inferiore a mt. 30, a terra, da linee elettriche;
12. È vietata la pesca di esemplari che non abbiano raggiunto la lunghezza prevista di cui all'art. 12;
13. È vietato abbandonare, lungo i corpi idrici o in prossimità di essi, sia a terra che in acqua, pesci morti, esche, pasture, contenitori e rifiuti di qualsiasi genere;
14. È vietato accendere fuochi in prossimità delle sponde dei corpi idrici e sotto gli alberi o nelle immediate vicinanze di folta vegetazione;
15. È vietata la pesca a strappo e con le mani;

16. E' vietato usare il sangue solido come esca e utilizzare pasture con uso di sangue o di sostanze chimiche;
17. E' vietato usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca;
18. E' vietato pescare nelle zone di protezione, di ripopolamento e nelle zone di tutela ittica;
19. E' fatto obbligo per chi eserciti l'attività la pesca nelle acque interne, essere munito di licenza di pesca in corso di validità corredata dalla tassa annuale e dall'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente della Provincia Regionale di Messina.

TITOLO IV - Tutela e salvaguardia della fauna ittica

ART. 16- Pesca scientifica

Per esercitare la pesca a scopo scientifico è necessaria l'autorizzazione della Provincia Regionale di Messina:

1. Il Dirigente Provinciale competente, può autorizzare l'esercizio della pesca scientifica in acque interne, i ricercatori e/o persone direttamente incaricate da altri Enti, per effettuare studi e ricerche sulla fauna ittica e il proprio habitat previa presentazione di un progetto che rivesta un carattere scientifico. Le persone o gli enti autorizzati devono indicare la durata della ricerca e comunicare preventivamente, all'Ufficio competente, date e località d'uscita di pesca; La Provincia non è responsabile se i soggetti non autorizzati non rispettano i diritti e gli interessi, acquisiti o preesistenti, di enti pubblici o privati scaturente dall'attività. Copia degli studi effettuati e/o del progetto realizzato devono essere trasmessi al Dirigente Provinciale competente. La Provincia Regionale di Messina potrà utilizzare i dati ottenuti per fini scientifici e divulgativi citando la fonte dello studio. Gli strumenti usati per la pesca scientifica non devono recare danno né alla fauna né all'ambiente.

ART. 17 – Ripopolamento

1. E' vietato a chiunque immettere fauna ittica, comprese le uova embrionale, nelle acque interne senza previa autorizzazione della Provincia Regionale di Messina;
2. Il ripopolamento rientra nei compiti specifici della Provincia Regionale di Messina, qualora la stessa lo ritenga necessario ed opportuno;
3. Altri Enti o associazioni volontaristiche possono assumersi l'onere del ripopolamento, previo accordo e autorizzazione della Provincia Regionale di Messina;
4. Alle operazioni di ripopolamento, se non effettuate dall'Ente Provincia, deve essere presente il personale dell'ufficio competente o della Polizia Provinciale.
5. La fauna ittica oggetto di ripopolamento deve prima di essere immessa nei corpi idrici possedere l'attestazione delle autorità sanitarie competenti che accertino la mancanza di malattie infettive e la compatibilità ambientale, l'accertamento non deve superare le 48 ore dell'immissione in acqua, la mancanza delle suddette certificazione comporterà il fermo e l'annullamento delle operazioni di ripopolamento;

6. La fauna ittica rinvenuta morta o in uno stato fisico anormale deve essere consegnato alla Azienda sanitaria Locale che ne riferisce alla provincia.

ART 18- Commissione

Sarà cura dell'Amministrazione provinciale costituire una commissione per la pesca fluviale e lacuale. La commissione dovrà:

- a) dare, su richiesta della provincia e dei comuni, parere sopra argomenti che riguardino in modo diretto o indiretto l'anzidetta pesca e la tutela della pescosità in caso di derivazioni di acque e in altre occasioni;
- b) promuovere la diffusione dei migliori metodi di pesca e rendere popolari le nozioni relative alla produzione, nutrizione e diffusione di pesci di acque dolci più utili e ricercati;

ART. 19- – Pesca sportiva e gare

1. E' necessario distinguere le gare sportive dalle manifestazione di pesca sportiva:
 - a) per gara sportiva s'intende la competizione organizzata dalla F.I.P.S.A.S. o da Federazioni e Associazioni piscatorie e riservata ai propri soci, secondo il regolamento nazionale ed internazionale;
 - b) per manifestazione sportiva s'intende l'attività sportiva, ricreativa e aggregazione sociale organizzata da Enti o Associazioni e Federazioni di pesca, aperta a tutti i pescatori sportivi in possesso della licenza di pesca;
2. E' intenzione della Provincia Regionale di Messina, ove possibile, predisporre campi di gara permanenti opportunamente attrezzati ed individuare, sentiti gli Enti e associazioni preposte, i tratti idrici in cui si possono temporaneamente impiantare campi di gara;
3. Le gare e le manifestazioni sportive di pesca devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Messina:
 - a) si possono richiedere con unica domanda, allegando il relativo calendario, le gare e le manifestazione che s'intendono svolgere nel corso dell'anno e la richiesta va inoltrata alla Provincia entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) una singola richiesta può essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento;
4. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di

- pesca in acque interne e di quanto previsto dal presente regolamento;
5. I campi di gara o manifestazione debbono essere interdetti alla libera pesca dalle ore 19.00 del giorno precedente la gara a due ore successive la fine della stessa;
 6. Gli organizzatori di eventi sportivi devono liberare il campo di gara da qualsiasi materiale, oggetto, rifiuti e quant'altro non pertinente alla naturalità dei luoghi;
 7. Gli organizzatori sono responsabili di eventuali danni a cose o persone verificatesi durante e a causa delle gare o manifestazioni;
 8. Nelle gare e manifestazioni di pesca, il pescato va mantenuto in vita in modo da non provocare sofferenza e al termine dell'evento deve essere rimesso in acqua;
 9. I campi di gara devono essere opportunamente segnalati e perimetrali recando la scritta "Campo di Gara Autorizzato", riportando il giorno, la durata e il numero e la data del provvedimento di Autorizzazione;
 10. La Provincia Regionale subordinerà l'Autorizzazione al rilascio del "nulla osta" del Comune competente per territorio e dell'eventuale proprietario del fondo in cui si svolge la gara o manifestazione;
 11. In caso in cui luogo e data risultino concomitanti delle varie richieste pervenute, la Provincia di Messina autorizzerà seguendo le seguenti priorità:
 - a) gare internazionali;
 - b) gare nazionali;
 - c) gare regionali;
 - d) gare provinciali;
 - e) manifestazioni.

Tra le manifestazioni avrà priorità chi per primo avrà presentato la richiesta secondo il protocollo.

Il personale dell'ufficio competente della Provincia Regionale di Messina, oltre ai compiti di cui all'art.6, può effettuare controlli sul corretto svolgimento di gare e manifestazioni

TITOLO V - Sanzioni

ART. 20

1. Le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, art.3 comma 4 D.Lgs 267/2000;
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Art. 7 D.lgs 267/2000;
3. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle norme dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro, art. 7bis D.lgs 267/2000;
4. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia in conformità a disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, art. 7bis D.lgs 267/2000.

ART. 21

1. Chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta o sia munito di licenza di tipo diverso da quella prevista per la forma di pesca esercitata, con la licenza scaduta, oppure sospesa o revocata per le infrazioni al presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00;
2. Chiunque eserciti la pesca senza la prevista licenza, per averla dimenticata, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00 e se il verbalizzato non esibisce la suddetta documentazione entro giorni dieci dall'avvenuta notifica del verbale soggiace alle pene pecuniarie previste dal comma 1;
3. Il titolare di licenza in corso di validità che non ha eseguito il versamento annuale della tassa di Concessione Regionale incorre nella sanzione amministrativa prevista e nella sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00, i cui proventi sono di competenza della Provincia di Messina;
4. Chi non ottempera all'aggiornamento del cambio residenza nella licenza di pesca, di cui all'art. 6 comma 3, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da €

- 25,00 ad € 75,00. Sarà fatto obbligo registrare il cambio di residenza entro gg. 15 dall'accertamento, pena la sospensione della licenza fino a mesi 6;
5. Chi esercita la pesca con mezzi, tecniche ed attrezzature non consentite, di cui all'art. 10, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00;
 6. Chi eccede dai limiti di cattura previsti dall'art. 12 al punto 2, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 200,00. L'importo minimo del verbale sarà integrato di € 5,00 per ogni cattura eccedente il numero massimo consentito. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo editale stabilito dal presente comma;
 7. Chi pesca in zone protette e delimitate, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dai singoli regolamenti;
 8. Chi viola l'art.13, periodi ed orari di proibizione della pesca, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:
 - a) da € 50,00 ad € 300,00 se non sono rispettati i periodi di proibizione della pesca;
 - b) da € 25,00 ad € 150,00 se non sono rispettati gli orari di proibizione della pesca.
 9. Chi colloca attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini d'acque dolci o laghi apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00;
 10. Chi adopera o colloca nelle acque reti od altri ordigni da pesca non conformi, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;
 11. Chi esercita la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o deviandoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00;
 12. Chi versa o immette nei greti dei fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini d'acque dolci o laghi qualsiasi tipo di rifiuto inquinante o meno, incorre in una sanzione prevista dalla normativa vigente in materia D.Lgs. n° 152/2006;
 13. Chi esercita la pesca con la dinamite o con altri esplosivi, getta od infonde nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e altri animali acquatici, e raccogliere gli stessi così storditi od uccisi, sia nelle acque pubbliche, o private che siano collegate con quelle, e nelle corrispondenti rive, la detenzione della dinamite e di tutte le altre materie su indicate,

- incorrono in reato penale, T.U. 1604/931 Art. 6 comma 1, art.33 comma 3, R.D.1486/914 art. 11 comma 1, c.p. art.679, sanzione prevista dalla normativa vigente in materia L. n° 353/2000;
14. Chi introduce una nuova specie o varietà di pesci e d'altri animali acquatici in un bacino o corso d'acqua senza autorizzazione della Provincia Regionale di Messina, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;
 15. E' vietata la pesca e la compra-vendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci e d'altri animali acquatici di specie o varietà di nuova introduzione in un bacino, o corso d'acqua; sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00;
 16. Il guadino è consentito solo per il recupero del pesce allamato, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
 17. E' vietato l'utilizzo di canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore d'energia elettrica ad una distanza inferiore a mt 30, a terra, da linee elettriche, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
 18. E' vietata la pesca d'esemplari che non abbiano raggiunto la lunghezza prevista di cui all'art. 11, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00;
 19. E' vietato abbandonare, lungo i corpi idrici o in prossimità di essi, sia a terra sia in acqua, pesci morti, esche, pasture, contenitori e rifiuti di qualsiasi genere, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00;
 20. E' vietato accendere fuochi in prossimità delle sponde dei corpi idrici e sotto gli alberi o nelle immediate vicinanze di folta vegetazione, sanzione prevista dalla normativa vigente in materia;
 21. E' vietata la pesca a strappo e con le mani, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
 22. E' vietato usare il sangue solido com'esca e utilizzare pasture con uso di sangue o di sostanze chimiche, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
 23. E' vietato usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
 24. E' vietato pescare nelle zone di protezione, di ripopolamento e nelle fasce di tutela ittica, sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;
 25. Chi esercita pesca scientifica senza autorizzazione della Provincia regionale, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00;
 26. Per le gare e le manifestazioni sportive di pesca non preventivamente autorizzate dalla Provincia di Messina,

sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00;

27. Non è consentito da impianti privati immettere pesce vivo nelle acque pubbliche, sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

ART. 22-Comunicazioni

Qualsiasi informazione riguardante la pesca in acque interne, come i siti e le località ove si può esercitare la pesca, temporanei divieti, notizie amministrative, sportive, legislative e tutto ciò che può interessare il pescatore, è riportata nel sito della Provincia Regionale di Messina alla voce "Protezione Patrimonio Naturale";

ART. 23 - PRONTUARIO DELLE SANZIONI PREVISTE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

A fini riassuntivi, per quanto riguarda le superiori attività di pesca nelle acque interne, si riporta il prontuario delle sanzioni previste raccolte ed ordinate per argomento (fauna, luoghi, documenti, mezzi, tempi, e modi), aggiornati dal presente regolamento secondo il Decreto Legislativo n° 267/2000:

	Violazione	Sanzione	Sequestro
FAUNA			
Commerciava o trasportava pesci destinati al consumo che non raggiungevano determinate dimensioni; vietata la pesca e la detenzione	T.U. 1604/931 artt. 5 – 33 Rg. art. 11	/in. €. 50,00 /ax €. 200,00 /R. €. 66,66	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Raccoglieva o commerciava pesci storditi o uccisi con: dinamite- materie esplodenti- uso di corrente elettrica – sostanze tossiche;	T.U. 1604/931 Artt. 6 comma 2 33 comma 3 Rg. Art. 15	/in. €. 50,00 /ax €. 200,00 /R. €. 66,66	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Pescava pesce novello nei tempi vietati per scopi scientifici o di piscicoltura, senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni	R.D. 1486/914 Artt. 17-32 Rg. Art. 16	/in. €. 50,00 /ax €. 200,00 /R. €. 66,66	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
E' vietato eccedere limiti di cattura previsti dal regolamento provinciale;	Rg. Art. 12	/in. €. 25,00 /ax €. 200,00 /R. €. 50,00	
E' vietato introdurre nuove specie o varietà di pesci e d'altri animali acquatici in un bacino o corso d'acqua senza autorizzazione della Provincia Regionale di Messina	Rg. Art. 17	/in. €. 100,00 /ax €. 300,00 /R. €. 100,00	
LUOGHI			
Esercitava la pesca smuovendo il fondo delle acque	R.D. 1486/914 Artt. 7-27 T.U. 1604/931 Artt. 7-33	/in. €. 20,66 /ax €. 103,29 /R. €. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
E' vietato abbandonare, lungo i corpi idrici o in prossimità di essi, sia a terra sia in acqua, pesci morti, esche, pasture, contenitori;	Rg. Art. 15	/in. €. 50,00 /ax €. 200,00 /R. €. 66,66	
Esercitava la pesca occupando i posti abusivamente	R.D. 1486/914 Artt. 12-31 Rg. art. 14	/in. €. 20,66 /ax €. 103,29 /R. €. 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)

E' vietato accendere fuochi in prossimità delle sponde dei corpi idrici e sotto gli alberi o nelle immediate vicinanze di folta vegetazione	Rg. Art. 15 L. n° 353/2000		
Esercitava la pesca occupando posti abbandonati ma segnalati.	R.D. 1486/914 Artt. 12-31	/lin. € 20,66 /max € 103,29 /R. € 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca collocando apparecchi da pesca ad una distanza da un altro, minore del doppio della lunghezza del più grande degli apparecchi	R.D. 1486/914 Artt. 12-31	/lin. € 20,66 /max € 103,29 /R. € 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca vietata dalle autorità (indicare gli estremi dell'ordinanza che dispone il divieto);	R.D. 1486/914 Artt. 15-32 Rg. 22	/lin. € 150,00 /max € 500,00 /R. € 166,66	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca in zone protette e delimitate e di ripopolamento e nelle fasce di tutela ittica	Rg. Art. 13, 15	/lin. € 150,00 /max € 500,00 /R. € 166,66	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Non osservava le disposizioni impartite per l'esercizio della pesca nelle acque di proprietà privata in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico e del mare	T.U. 1604/931	/lin. € 20,66 /max € 103,29 /R. € 34,60	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca prosciugando i corsi d'acqua	T.U. 1604/931 Artt. 7-33 R.D. 1486/914 Artt. 7-27 Rg. Art. 15	/lin. € 150,00 /max € 500,00 /R. € 166,66	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca senza il consenso del proprietario o possessore o concessionario	T.U. 1604/931 Art. 33 Rg. Art. 15	/lin. € 25,00 /max € 150,00 /R. € 50,00	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
Esercitava la pesca prosciugando i bacini d'acqua (divergendoli, ovvero ingombrandoli o occupandoli con opere stabili (muri-ammassi di pietra-dighe-arginelli- chiuse)	T.U. 1604/931 Artt. 7-33 R.D. 1486/914 Artt. 7-27 Rg. Art. 15	/lin. € 25,00 /max € 150,00 /R. € 50,00	Amministrativo possibile (art.13 L. 689/81)
DOCUMENTI			
Contravveniva alle prescrizioni date nelle concessioni di derivazione d'acqua	T.U. 1604/931 Artt. 10-36	/lin 20,66 /max 103,29 /R. 34,60	Non previsto

Non osservava le prescrizioni ordinate nella concessione di derivazione d'acqua	T.U. 1604/931 Artt. 10 36 comma 2	Min 20,66 Max 103,29 I.R. 34,60	Non previsto
Gare e manifestazioni sportive di pesca non preventivamente autorizzate	Rg. Art. 19	Min. € 50,00 Max € 200,00 I.R. € 66,66	
Esercitava il mestiere di pescatore senza documenti all'uopo prescritti	T.U. 1604/931 Artt. 20-37 Rg. Art. 15	Min. € 25,00 Max € 150,00 I.R. € 50,00	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca nelle acque dolci senza licenza pur avendola conseguita; Senza versamento della tassa di Concessione Regionale; Non aggiornamento del cambio residenza nella licenza di pesca	T.U. 1604/931 Art. 37 Rg. Art. 6	Min. € 25,00 Max € 75,00 I.R. € 25,00	Non previsto
Esercitava la pesca sprovvisto di licenza	T.U. 1604/931 Art. 37 Rg. Art. 6	Min. € 75,00 Max € 500,00 I.R. € 150,00	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
MEZZI			
Esercitava la pesca con uso di corrente elettrica	T.U. 1604/931 Art. 6 comma 1 33 comma 3		Penale (mezzi di pesca e pescato)
Esercitava la pesca gettando o infondendo nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli animali acquatici	T.U. 1604/931 Art. 6 comma 1 33 comma 3		Penale (mezzi di pesca e pescato)
Deteneva nelle acque pubbliche o in quelle private collegate con le pubbliche o nelle corrispondenti rive dinamite.	R.D. 1486/914 Art. 11 comma 1 33 comma 3 c.p. art. 679 (detenzione illegale di esplosivo)		Penale (mezzi di pesca e pescato)
Deteneva nelle acque pubbliche o in quelle private collegate con le pubbliche o nelle corrispondenti rive materie esplodenti.	R.D. 1486/914 Art. 11 comma 1 33 comma 3 c.p. art. 679 (detenzione illegale di esplosivo)		Penale (mezzi di pesca e pescato)
Deteneva nelle acque pubbliche o in quelle private collegate con le pubbliche o nelle corrispondenti rive sostanze atte ad intorpidire stordire o uccidere i pesci	R.D. 1486/914 Art. 11 comma 1 33 comma 3 c.p. art. 679 (detenzione illegale di esplosivo)		Penale (mezzi di pesca e pescato)
Esercitava la pesca con reti non consentite	R.D. 1486/914 artt. 9-29 T.U. 1604/931 art. 34 Rg. Art. 15	Min. € 100,00 Max € 300,00 I.R. € 100,00	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca con attrezzi non consentiti	R.D. 1486/914 artt. 9-29 T.U. 1604/931 art. 34 R. art. 11	Min. € 50,00 Max € 300,00 I.R. € 100,00	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca con reti o altri ordigni ad una distanza di mt. 40 da scale di monta.	R.D. 1486/914 artt. 9-29 T.U. 1604/931 art. 34	Min. € 20,66 Max € 103,29 I.R. € 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)

Esercitava la pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore d'energia elettrica ad una distanza inferiore a mt 30, a terra, da linee elettriche	Rg. Art. 15	Min. €. 25,00 Max €. 150,00 A.R. €. 50,00	
Esercitava la pesca con reti o altri ordigni ad una distanza minore di mt. 40 da graticci delle macchine idrauliche	R.D. 1486/914 art.8 T.U. 1604/931 art.34	Min. €. 20,66 Max €. 103,29 A.R.€. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca a strappo e con le mani, usare il sangue solido com'esca e utilizzare pasture con uso di sangue o di sostanze chimiche, usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca	Rg. Art. 15	Min. €. 25,00 Max €. 150,00 A.R. €. 50,00	
Esercitava la pesca con reti o altri ordigni ad una distanza minore di mt. 40 da sbocchi dei canali.	R.D. 1486/914 art.8 T.U. 1604/931 art.34	Min. €. 20,66 Max €. 103,29 A.R. €. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca con reti o altri ordigni ad una distanza minore di mt. 40 da cascate	R.D. 1486/914 art.8 T.U. 1604/931 art.34	Min. €. 20,66 Max €. 103,29 A.R. €. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca con reti o altri ordigni ad una distanza minore di mt. 40 da arcate dei ponti e dai mulini a monte di questi.	R.D. 1486/914 art.8 T.U. 1604/931 art.34	Min. €. 20,66 Max €. 103,29 A.R. €. 34,60	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Chi versa o immette nei greti dei fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini d'acque dolci o laghi qualsiasi tipo di rifiuto inquinante o meno	D. Lgs 152/2006 Rg. Art. 15		
TEMPI			
Esercitava la pesca con mezzi consentiti ma in epoca di divieto	R.D. 1486/914 art.9-29 Rg. Art.14	Min. €. 50,00 Max €. 300,00 A.R. €.100,00	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
Esercitava la pesca dei seguenti pesci in tempi non consentiti	R.D. 1486/914 art.13-29 T.U. 1604/931 art.34 Rg. Art.13	Min. €. 25,00 Max €. 150,00 A.R. €. 50,00	Amministrativo possibile (art. 13 L. 689/81)
MODI			
Esercitava la pesca collocando reti o apparecchi fissi o mobili attraverso il fiume..... (indicare il nome)	T.U. 1604/931 artt. 7 -33 comma 3 Rg. Art. 15	Min. €. 100,00 Max €. 500,00 A.R. €. 100,00	Amministrativo possibile (art. 35 R.D. N°1486/914)
Esercitava la pesca collocando reti o apparecchi fissi o mobili attraverso il torrente..... (indicare il nome)	T.U. 1604/931 artt. 7 -33 comma 3 Rg. Art. 15	Min. €. 100,00 Max €. 500,00 A.R. €. 100,00	Amministrativo possibile (art. 35 R.D. N°1486/914)

Esercitava la pesca collocando reti o apparecchi fissi o mobili attraverso il canale..... (indicare il nome)	T.U. 1604/931 artt. 7 -33 comma 3 Rg. Art. 15	Min €. 100,00 Max €. 500,00 A.R. €. 100,00	Amministrativo possibile (art. 35 R.D. N°1486/914)
Esercitava la pesca collocando reti o apparecchi fissi o mobili attraverso il corsi d'acqua o bacini di acque dolci o salse	T.U. 1604/931 artt. 7 -33 comma 3 Rg. Art. 15	Min €. 100,00 Max €. 500,00 A.R. €. 100,00	Amministrativo possibile (art. 35 R.D. N°1486/914)
Esercitava la pesca con dinamite o altre materie esplodenti o con l'uso di energia elettrica. Immissioni nelle acque di sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere pesci	T.U. 1604/931 artt. 6 -33 comma 3 Rg. Art. 15	Congiuntamente o alternativamente: irresto da gg.10 a 6 mesi /o ammenda da €. 51,65 a €.206,58.	
LEGENDA			
ILLECITO AMMINISTRATIVO			
ILLECITO PENALE			

N. PROTOTIPO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE.

INTESTAZIONE UFFICIO

VERBALE DI CONTESTAZIONE
(Norme sulla pesca nelle acque interne)

L'anno..... addi..... mese di..... in località..... alle ore.....
noi sottoscritti.....

Agenti di P.G..... in servizio in vigilanza ittica nelle acque interne,
abbiamo accertato che :

il sig..... nato a..... il..... e
residente a..... in via..... n°..... identificato a
mezzo..... n°..... rilasciato da.....

Ha violato gli articoli della legge sotto indicata:

R.D. N° 1486/914 ARTT.....

T.U. N° 1604/931 ARTT.....

.....

Al momento della contestazione della violazione, il trasgressore ha dichiarato
spontaneamente:.....

Si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto in triplice copia di cui una è trasmessa alla competente provincia
regionale....., una da conservare ai propri atti e una consegnata al sig.....

La parte

I verbalizzanti

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto..... in servizio
presso..... ho notificato-contestato il presente verbale al
sopracitato trasgressore consegnandone copia nelle mani di.....

Il notificato

Il notificante

Modalità di estinzione : è ammesso il pagamento in misura ridotta (L. 689/81) di €..... entro gg. 60 dalla
contestazione o notificazione della violazione . La predetta somma dovrà essere versata sul
C/C POSTALE N°..... INTESTATO A : PROVINCIA REGIONALE DI

L'attestazione di pagamento deve essere inviata a questo comando entro gg. 60 dalla contestazione e
notificazione del presente verbale.

Entro gg. 30 dalla contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può fare pervenire scritti difensivi e
documenti, nonché essere sentito dalla seguente autorità: sig. Presidente della Provincia Regionale di

O. PROTOTIPO DEL VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.

INTESTAZIONE UFFICIO

.....
.....

**Verbale di sequestro amministrativo
(Norme sulla pesca nelle acque interne)**

L'anno..... addi..... mese di..... in località..... alle ore.....
noi sottoscritti :

Agenti di P.G. in servizio in vigilanza ittica nelle acque interne, abbiamo accertato che :
il sig..... nato a..... il..... e
residente a..... in via..... n°..... identificato a
mezzo:..... n°..... rilasciato da.....
n°.....

Ha pertanto violato gli articoli della legge sotto indicata:

- () R.D. N° 1486/914 Artt.....
- () T.U. N° 1604/931 Artt.....
- ()

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 della L. 689/81, abbiamo proceduto al sequestro cautelare delle
seguenti cose:.....

Il presente verbale unitamente alle cose sequestrate, sarà consegnato alla provincia regionale di.....

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, sottoscritto dagli agenti verbalizzanti e dalla parte a cui si
rilascia copia.

La parte

.....

I verbalizzanti

.....
.....

L'interessato può anche immediatamente proporre opposizione al sig. Presidente della Provincia Regionale
di..... con atto esente da bollo.

P. PROTOTIPO DEL VERBALE DI SEQUESTRO PENALE

INTESTAZIONE UFFICIO
.....
.....

**Verbale di sequestro penale
(per violazione norme sulla pesca nelle acque interne)**

L'anno..... addi..... mese di..... in località..... alle ore.....
noi sottoscritti.....

Agenti di P.G. in servizio in vigilanza ittica nelle acque interne, abbiamo accertato che :
il sig..... nato a..... il..... e
residente a..... in via..... n°..... identificato a
mezzo..... n°..... rilasciato da.....
n°..... Esercitava la pesca come indicato dalle caselle segnate con la "X" :

- con dinamite;
- con uso della corrente elettrica;
- gettava o infondeva nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

Rilevata pertanto la seguente violazione:
art..... 6 comma R.D. N° 1604/931, abbiamo proceduto al sequestro delle seguenti cose :

.....
.....
.....

La persona a carico della quale il sequestro è stato operato, è stata resa edotta della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il presente verbale unitamente alle cose sequestrate, sarà messo a disposizione del sig. Pubblico Ministero.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che unitamente alla parte viene riletto, confermato e sottoscritto e copia del quale viene consegnata all'interessato.


La parte
.....

I verbalizzanti.
.....
.....

Fiume Rosmarino		
	1966-67	1967-68
LATITUDINE	37°47'17" N	14°54'18" N
LONGITUDINE	14°51'36" E	14°50'15" E
ALTEZZA m. s.l.m.	166	11
DIFFICOLTA'	7	7
Clima di Ossola IRE		
Fauna Ittica		
Non è stata riscontrata fauna ittica		



Fiume Zappala-Pitalla		
	1966-67	1967-68
LATITUDINE	14°01'50" N	14°01'50" N
LONGITUDINE	14°16'57" E	14°16'57" E
ALTEZZA m. s.l.m.	16	1
DIFFICOLTA'	1	1
Clima di Ossola IRE		
Fauna Ittica		
LEPILLO	1	1
ANGUILLA	1	1
SAUGUETTA	1	1




Torrente Elkona		
	1966-67	1967-68
LATITUDINE	14°12'22" N	14°12'22" N
LONGITUDINE	14°12'22" E	14°12'22" E
ALTEZZA m. s.l.m.	11	11
DIFFICOLTA'	1	1
Clima di Ossola IRE		
Fauna Ittica		
LEPILLO	1	1
ANGUILLA	1	1



Torrente Maresca		
	1966-67	1967-68
LATITUDINE	14°12'22" N	14°12'22" N
LONGITUDINE	14°12'22" E	14°12'22" E
ALTEZZA m. s.l.m.	11	11
DIFFICOLTA'	1	1
Clima di Ossola IRE		
Fauna Ittica		
LEPILLO	1	1
ANGUILLA	1	1




Fiume Inganno		
	1966-67	1967-68
LATITUDINE	37°31'49" N	37°31'49" N
LONGITUDINE	14°29'19" E	14°29'19" E
ALTEZZA m. s.l.m.	130	16
DIFFICOLTA'	8	7
Clima di Ossola IRE		
Fauna Ittica		
Non è stata riscontrata fauna ittica		



Fiume Nava - Sigara		
	1966-67	1967-68
LATITUDINE	37°31'49" N	37°31'49" N
LONGITUDINE	14°29'19" E	14°29'19" E
ALTEZZA m. s.l.m.	130	16
DIFFICOLTA'	8	7
Clima di Ossola IRE		
Fauna Ittica		
LEPILLO	1	1
ANGUILLA	1	1
SAUGUETTA	1	1
SAUGUETTA	1	1




- Cuneo Ippico
- Stato di Conservazione
- Linea Costiera e Portuali
- Stato di Autocoste
- Mole
- Area Protetta SIC e ZSC



Fiume S. Frateo		
	1966-67	1967-68
LATITUDINE	37°58'50" N	37°58'50" N
LONGITUDINE	14°35'20" E	14°35'20" E
ALTEZZA m. s.l.m.	11	11
DIFFICOLTA'	7	7
Clima di Ossola IRE		
Fauna Ittica		
Non è stata riscontrata fauna ittica		



Fiume Caronia		
	1966-67	1967-68
LATITUDINE	37°58'50" N	37°58'50" N
LONGITUDINE	14°35'20" E	14°35'20" E
ALTEZZA m. s.l.m.	11	11
DIFFICOLTA'	7	7
Clima di Ossola IRE		
Fauna Ittica		
LEPILLO	1	1
ANGUILLA	1	1



Fiume S. Stefano		
	1966-67	1967-68
LATITUDINE	37°58'50" N	37°58'50" N
LONGITUDINE	14°35'20" E	14°35'20" E
ALTEZZA m. s.l.m.	11	11
DIFFICOLTA'	7	7
Clima di Ossola IRE		
Fauna Ittica		
LEPILLO	1	1
ANGUILLA	1	1



Fiume Tisa		
	1966-67	1967-68
LATITUDINE	37°58'50" N	37°58'50" N
LONGITUDINE	14°35'20" E	14°35'20" E
ALTEZZA m. s.l.m.	11	11
DIFFICOLTA'	7	7
Clima di Ossola IRE		
Fauna Ittica		
LEPILLO	1	1
ANGUILLA	1	1




Provincia Regionale di Messina
 Assessorato Territoriale e Ambiente

FAUNA ITTICA DELLA ACQUA INTERNE DELLA PROVINCIA DI MESSINA
 (1966-67 e 1967-68)

R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (1).
Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca (2).

Aggiornamento alla GU 28/08/2001

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1932, n. 18.

(2) Dopo la promulgazione della L. 14 luglio 1965, n. 963, recante norme per la disciplina della pesca marittima, riportata al n. B/IV, le norme di questo "testo unico" e del relativo regolamento (riportato al n. A/II) vigono solo per la pesca non marittima.

Il T.U. è stato in più parti modificato dal R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, (convertito in legge dalla L. 19 gennaio 1939, n. 485), il quale all'art. 10 disponeva altresì:

"Art. 10. Il governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico, le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del detto testo unico o riguardanti materia in esso disciplinata.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Il nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge".

Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, ha modificato vari articoli del presente T.U. Esso ha disposto inoltre:

"Art. 42. **Le Amministrazioni provinciali** assumono, in materia di pesca, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Restano invariate le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite, a norma del presente capo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere delle Commissioni locali di pesca laddove è prescritto, dovrà chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

Art. 52. Sono attribuite **all'Amministrazione provinciale** le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste e ai prefetti in materia di:

- a) **imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri;**
- b) **sorveglianza sull'esercizio della pesca;**
- c) **provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;**
- d) **ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;**
- e) **istruzione professionale dei pescatori;**
- f) **indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;**
- g) **autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica.**

La tenuta dei registri di pesca e le autorizzazioni allo esercizio della pesca meccanica sono di competenza del presidente della Giunta provinciale.

Art. 53. Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca.

Le Amministrazioni provinciali provvedono all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo precedente, nei limiti dei fondi loro assegnati e secondo le direttive previste dal primo comma dell'art. 42 del presente decreto".

È approvato l'annesso testo unico delle leggi sulla pesca, firmato, d'ordine nostro, dal Ministro

proponente.

Testo unico delle leggi sulla pesca

TITOLO I - Norme per l'esercizio della pesca:

Capo I - Disposizioni generali.	1 - 19
Capo II - Dei pescatori.	20 - 22
Capo III - Dei diritti esclusivi di pesca.	23 - 29
Capo IV - Della vigilanza.	30 - 32
Capo V - Delle pene e dei giudizi.	33 - 41

TITOLO II - Provvidenze a favore della pesca e dei pescatori:

Capo I - Esenzioni tributarie, contributi ed agevolanze a favore delle industrie della pesca.	42 - 46
Capo II - Delle cooperative fra i pescatori e dei consorzi di esse.	47 - 52
Capo III - Delle associazioni che si propongono la tutela e l'incremento della pesca nell'interesse generale, senza fine di lucro.	53 - 62
Capo IV - Dell'insegnamento professionale, delle indagini, degli studi e delle pubblicazioni.	63 - 65
Capo V - Dell'assicurazione dei pescatori contro gli infortuni.	66 - 71
Capo VI - Della disciplina dei mercati del pesce	
à Della vendita all'ingrosso.	72 - 85
á Della vendita al dettaglio.	86 - 87
y Disposizioni generali.	88 - 90
Capo VII - Provvedimenti finanziari.	91 - 93

TITOLO I

Norme per l'esercizio della pesca

Capo I - Disposizioni generali.

ART. 1

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3°)

La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti (2).

Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile (3) ed in altre leggi.

(2) Dopo la promulgazione della L. 14 luglio 1965, n. 963, recante norme per la disciplina della pesca marittima, riportata al n. B/IV, le norme di questo "testo unico" e del relativo regolamento (riportato al n. A/II) vigono solo per la pesca non marittima.

Il T.U. è stato in più parti modificato dal R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, (convertito in legge dalla L. 19 gennaio 1939, n. 485), il quale all'art. 10 disponeva altresì:

"Art. 10. Il governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico, le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del detto testo unico o riguardanti materia in esso disciplinata.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Il nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge".

Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, ha modificato vari articoli del presente T.U. Esso ha disposto inoltre:

"Art. 42. Le Amministrazioni provinciali assumono, in materia di pesca, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Restano invariate le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite, a norma del presente capo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere delle Commissioni locali di pesca laddove è prescritto, dovrà chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

Art. 52. Sono attribuite all'Amministrazione provinciale le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste e ai prefetti in materia di:

- a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri;
- b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;
- c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;
- d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;
- e) istruzione professionale dei pescatori;
- f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;
- g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica.

La tenuta dei registri di pesca e le autorizzazioni allo esercizio della pesca meccanica sono di competenza del presidente della Giunta provinciale.

Art. 53. Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e per le foreste

provvede con suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca.

Le Amministrazioni provinciali provvedono all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo precedente, nei limiti dei fondi loro assegnati e secondo le direttive previste dal primo comma dell'art.

42 del presente decreto".

(3) Vedi, ora, c. nav. 1942.

ART. 2

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 1°; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 23). - I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste (4), di concerto con

quello per le comunicazioni (5) per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della commissione consultiva dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico (6).

(4) L'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 ha devoluto al Ministero della marina mercantile " le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella

nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza negli istituti idrobiologici e talassografici".

(5) Ora, Ministero della marina mercantile (D.Lgs.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396).

(6) I regolamenti non sono stati emanati. Sono pertanto vigenti per la pesca marittima: R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647 (riportato al n. A/II), e R.D. 13 novembre 1882, n. 1090 (riportato al n. B/I); per la pesca lacuale e fluviale: R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 (riportato al n. C/I).

ART. 3

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 2°, e art. 9; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n.2525, art. 2, comma 3°)

I regolamenti determineranno:

- 1° i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca, marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse;
- 2° le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici;
- 3° i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie;
- 4° le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque;
- 5° le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;
- 6° le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo;
- 7° le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo;
- 8° tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.

ART. 4

(regio decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, art. 3, comma 1°)

I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale.

È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (4), di concerto con quello delle comunicazioni (5), sentita la locale commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle province ex-austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi (7).

(4) L'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 ha devoluto al Ministero della marina mercantile "le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza negli istituti idrobiologici e talassografici".

(5) Ora, Ministero della marina mercantile (D.Lgs.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396).

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

ART. 5

Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste (7), sentiti la commissione locale di pesca ed il comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.

La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del prefetto (8), per le acque dolci e delle capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (9).

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(8) L'art. 45, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, ha attribuito la competenza a rilasciare l'autorizzazione al Presidente della giunta provinciale.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, il quale ha così disposto altresì:

"Fino all'emanazione delle norme ministeriali di cui al primo comma continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia".

Vedi nota 4 all'art. 2.

Il D.M. 19 ottobre 1939, così dispone:

"Art. 1. È vietata la pesca del pesce novello, destinato al consumo, nelle seguenti località:

a) nelle lagune e negli stagni salsi litoranei;

b) nei fiumi e nei canali sino ad un chilometro a monte del loro sfocio in mare, nonché lungo il percorso dei canali, che, direttamente o indirettamente, mettono in comunicazione le lagune o gli stagni suddetti con il mare;

c) nelle zone di mare esterne alle foci di fiumi o canali in genere, sino a 400 metri tanto davanti che lateralmente ad esse.

Agli effetti del precedente divieto è considerata pesca del pesce novello quella esercitata con reti od attrezzi atti a catturare prevalentemente pesce novello di lunghezza inferiore ai 7 centimetri. Tale misura è estesa a 12 centimetri quando trattasi di pesca del *Gobius ophiocephalus* (go), della *Platessa passer* (passera), della *Chrysophrys aurata* (orata), dei *Mugil* in genere (muggini).

Sono da considerare attrezzi aventi le suddette caratteristiche le piccole bilance di reti metalliche o di filo le ripaiole o coppi, il trattolin (rete da cinta tirata da terra o da barche), quando il lato della maglia sia inferiore ad 1 centimetro.

Le regie capitanerie di porto hanno facoltà di stabilire, previa autorizzazione da parte del ministero dell'agricoltura e delle foreste il divieto dell'uso, nelle località stesse, di altri attrezzi aventi le caratteristiche sopra descritte.

Art. 2. Al fine di tutelare la montata del pesce novello verso le acque interne è vietato qualsiasi genere di pesca nelle acque di cui ai commi b) e c) dell'art. 1, nel periodo dal 1° febbraio al 30 maggio

di ciascun anno. È fatta eccezione per la pesca con la lenza o con la bilancia fissa sulle rive.

Art. 3. Ai divieti di cui agli articoli precedenti si accompagnano quelli di commercio e di trasporto del prodotto della pesca.

Art. 4. Nelle acque dei compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova e La Spezia sono vietati la pesca eseguita con qualsiasi mezzo, nonché il commercio e il trasporto del novellame di sardine ed alici (bianchetto) destinato al consumo. Nelle province omonime sono altresì vietati il commercio ed il trasporto di detto prodotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei mesi di febbraio e di marzo.

Art. 5. Sono vietati la pesca con qualsiasi mezzo, il commercio ed il trasporto delle anguille di misura inferiore ai 25 centimetri destinate al consumo.

Nei compartimenti marittimi di Viareggio e Livorno e nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Apuania, La Spezia, Genova la pesca eseguita con qualsiasi mezzo, nonché il commercio ed il trasporto di tale prodotto sono consentiti nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

Art. 6. La lunghezza minima dei pesci sarà misurata dall'apice del muso al punto medio della congiungente i due lobi della pinna codale. Per l'anguilla la lunghezza sarà misurata dall'apice del muso al vertice della coda.

Art. 7. Per gli effetti del penultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, è abrogata ogni precedente contraria disposizione disciplinante la presente materia.

Art. 8. Le infrazioni ai divieti sopra accennati sono punite a norma degli articoli 33 e 38 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e degli art. 4 e 6 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, che apporta modifiche ed aggiunte al detto testo unico".

Il R.D. 26 agosto 1927, n. 1762, così dispone:

"Art. 1. Sono vietati la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi del tonno che non raggiunga la lunghezza di 60 centimetri dall'apice del muso al punto medio della congiungente dei due lati della pinna codale.

Art. 2. Le infrazioni ai divieti previsti nel precedente articolo saranno punite a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3. Restano ferme per le altre specie di pesci le disposizioni contenute nel regio decreto 24 maggio 1925, n. 1409".

ART. 6

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5)

È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici (10).

Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi.

In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (11).

(10) La proibizione dell'uso della corrente elettrica è stata disposta dall'art. 1, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(11) Comma aggiunto dall'articolo unico D.Lgs. 19 marzo 1948, n. 735. Le attribuzioni del Ministero della Marina mercantile sono state trasferite alle amministrazioni provinciali, sentita la Capitaneria di porto (art. 4, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747).

ART. 7

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 2°)

È fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro (12).

Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

(12) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 20 marzo 1940, n. 364.

ART. 8

I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'articolo 22, non si applicano nei confronti del personale del regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei regi stabilimenti ittogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni. Le Capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca (13).

(13) Articolo così sostituito dall'art. 2, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183. Il secondo comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 5, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747. Vedi però nota 2 all'epigrafe.

ART. 9

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 2°)

Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca (14).

Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico (14).

Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto (15).

(14) Comma così sostituito dall'art. 43, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. L'art. 2, D.M. 14 febbraio 1956 (come modificato nei primi due commi dall'art. 1, D.M. 18 febbraio 1958) così dispone: "Art. 2. Il presidente della Giunta provinciale prima di rilasciare i permessi di cui all'art. 43 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, per il versamento in acque pubbliche dei rifiuti di stabilimenti industriali, deve fare eseguire da un tecnico incaricato del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi i necessari rilievi nonché il prelevamento di campioni dei rifiuti di cui trattasi e l'analisi dei medesimi.

Tenuto conto dei rapporti del tecnico del predetto ufficio, il presidente della Giunta provinciale notifica agli industriali gli adempimenti eventualmente necessari per evitare che il versamento dei rifiuti possa determinare pericoli per il patrimonio ittico.

A seguito della accettazione, da parte dell'industriale interessato, degli obblighi imposti, il presidente della Giunta provinciale rilascia il permesso richiesto.

Il presidente della Giunta provinciale deve, comunque, assicurare l'osservanza delle norme generali che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potrà emanare ai sensi dell'art. 51 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, relativo al modo di scarico delle acque di rifiuto e alla loro depurazione".

(14) Comma così sostituito dall'art. 43, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. L'art. 2, D.M. 14 febbraio 1956 (come modificato nei primi due commi dall'art. 1, D.M. 18 febbraio 1958) così dispone:

"Art. 2. Il presidente della Giunta provinciale prima di rilasciare i permessi di cui all'art. 43 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, per il versamento in acque pubbliche dei rifiuti di stabilimenti industriali, deve fare eseguire da un tecnico incaricato del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi i necessari rilievi nonché il prelevamento di campioni dei rifiuti di cui trattasi e l'analisi dei medesimi.

Tenuto conto dei rapporti del tecnico del predetto ufficio, il presidente della Giunta provinciale notifica agli industriali gli adempimenti eventualmente necessari per evitare che il versamento dei rifiuti possa determinare pericoli per il patrimonio ittico.

A seguito della accettazione, da parte dell'industriale interessato, degli obblighi imposti, il presidente della Giunta provinciale rilascia il permesso richiesto.

Il presidente della Giunta provinciale deve, comunque, assicurare l'osservanza delle norme generali che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potrà emanare ai sensi dell'art. 51 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, relativo al modo di scarico delle acque di rifiuto e alla loro depurazione".

(15) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747. Vedi però nota 2 all'epigrafe.

ART. 10

(regio decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, art. 2, comma 4°). - Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

ART. 11

(decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 4). - Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal Presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici d'acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita l'esclusività della pesca per la durata massima di anni 15, nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.

In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione.

I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.

Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (16).

(16) Articolo così sostituito dall'art. 51, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. Il D.M. 14 febbraio 1956, così dispone:

"Art. 4. Per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, debbono osservarsi le norme contenute nel decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148, del 1° luglio dello stesso anno".

ART. 12

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 7, e regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, art. 2)

L'amministrazione della marina mercantile può, sentita quella del demanio per quanto concerne la misura del canone, dare in concessione, per la durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici nonché coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare l'effettivo e continuo esercizio delle intraprese (17).

(17) Vedi, anche, art. 222 c. nav. 1942.

ART. 13

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10). - Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta purché ne faccia la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione.

Tale termine potrà essere prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

ART. 14

Le province, i comuni ed i consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari (18).

(18) Articolo così sostituito dall'art. 2, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

Art. 15

(decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 3)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (19), d'accordo con l'amministrazione competente cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.

(19) Vedi nota 4 all'art. 2.

15-bis. Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del prefetto della rispettiva provincia (20).

(20) Articolo aggiunto dall'art. 2, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183. Vedi art. 2 D.M. 7 dicembre 1957, riportato al n. C/IV di questa voce. Per le pene, in caso di esercizio senza autorizzazione, vedi art. 2,

L. 20 marzo 1940, n. 364, riportato al n. B/III di questa voce.

ART. 16

(regio decreto-legge 24 maggio 1925, numero 1140, art. 1; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma 7°)

L'ufficio centrale della pesca presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste tratta le seguenti materie:

Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 2, ed al regio decreto 23 gennaio 1910, n. 75 - Disciplina tecnica della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio - Cooperative fra pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffici provinciali - Commissione consultiva e comitato permanente della pesca - Rapporti con le altre amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca. Ripopolamenti delle acque pubbliche - Esame dei capitoli di concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della piscicoltura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatori - Squadriglia sperimentale di pesca - Crociere e campagne di pesca - Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica - Controllo dei mercati - Trasporti del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori.

Per decreto reale si provvederà alla unificazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni per effetto della presente legge o di altre leggi speciali (21).

(21) I servizi già attribuiti dal presente articolo al Ministero dell'agricoltura e foreste sono ritornati al detto ministero con la soppressione del commissariato generale per la pesca (D.Lgs.Lgt. 21 settembre

1944, n. 251, riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e foreste).

Le attribuzioni del Ministero delle comunicazioni in materia di pena sono passate al Ministero della marina mercantile (D.Lgs.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396).

ART. 17

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, ultimo comma, e art. 33; regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 3). - Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'ufficio centrale della pesca si vale delle regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei regi uffici delle dogane. Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'ufficio si vale, oltre che dei regi stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

ART. 18.

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, commi 8°, 9° e 10°, e art. 35, comma 2°). - Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale del regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di osservatori di pesca marittima. Alla direzione ed al funzionamento degli osservatori, che non hanno carattere permanente, il

Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle regie università, salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale (22). L'azione degli osservatori di pesca marittima è integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della regia squadriglia sperimentale di pesca creata con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del regio comitato talassografico italiano.

(22/a).

(22) Ora Ministero della pubblica istruzione (D.L. 29 maggio 1944, n. 142).

(22/a) Il terzo comma dell'articolo è stato soppresso dall'art. 2, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

ART. 19

(regio decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, art. 3, ultimo comma). - Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste funzionano la commissione consultiva ed il comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni (23).

(23) Vedi nota 2 all'epigrafe e note 4 e 5 all'art. 2.

Capo II - Dei pescatori (24).

ART. 20

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18 e art. 27, comma 5°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 1°). - Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere provvisto di libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del

codice della marina mercantile e 103 del relativo regolamento (25).

I fanciulli di età minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.

Di tale condizione deve essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che viene loro rilasciato dall'autorità marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

È cura degli uffici di porto di annotare sui documenti di cui sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per infrazioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

Le pene debbono essere annotate anche nei registri della gente di mare.

Per tali effetti è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla capitaneria di porto competente le sentenze relative ai reati di pesca.

Nel caso di recidiva che importi sospensione dell'esercizio della pesca, la capitaneria di porto deve, durante il tempo della sospensione, ritirare il libretto o il foglio di ricognizione (26).

(24) Vedi nota 2 all'epigrafe.

Il D.M. 14 febbraio 1956, così dispone, inoltre:

"Art. 1. Nello svolgimento dei compiti previsti dal titolo II, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 (riportato alla nota 2 all'epigrafe), le Amministrazioni provinciali possono avvalersi della collaborazione:

del Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma e degli Istituti sperimentali del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, competenti per materia, per le indagini tecniche e scientifiche e per gli studi diretti a promuovere il progresso della pesca;
degli Stabilimenti ittiogenici di Roma e Brescia, rispettivamente competenti per l'Italia centro-meridionale e per l'Italia settentrionale, per la consulenza tecnica concernente la pesca e la piscicoltura nelle acque interne.

Art. 6. Le Amministrazioni provinciali, di intesa con lo Stabilimento ittiogenico competente per territorio, i Consorzi tutela pesca interessati e la Federazione italiana della pesca sportiva, stabiliscono,

entro il mese di maggio di ciascun anno, i programmi di semine ittiche da attuarsi nel successivo esercizio finanziario e le modalità per la loro esecuzione.

Art. 7. I provvedimenti adottati dai presidenti delle Giunte provinciali, nell'espletamento delle funzioni decentralizzate debbono essere comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Stabilimenti ittiogenici ed ai Consorzi per la tutela della pesca competenti per territorio, nonché alla Sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva.

Art. 8. I presidenti delle Giunte provinciali, entro il mese di luglio di ciascun anno, debbono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'attività svolta in materia di pesca nel passato esercizio ed i programmi da svolgere, proponendo la relativa spesa.

Art. 9. Ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, la vigilanza sul Consorzio biellese per la tutela della pesca è esercitata dall'Amministrazione provinciale di Vercelli".

(25) Ora, libretto di navigazione: art. 122, c. nav. Vedi nota 2 all'epigrafe.

(26) Vedi nota 2 all'epigrafe.

ART. 21

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2°). - L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.

I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'articolo 522 e seguenti del codice di commercio (26).

(26) Vedi nota 2 all'epigrafe.

ART. 22

Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c)

gli addetti alla piscicoltura nelle risaie (27-33).

(27-33) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 433 (Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n.

101). Per le tasse di concessione governativa vedi i nn. 54-57, D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

ART. 22-bis

I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegata "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto (27-33).

(27-33) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 433 (Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101). Per le tasse di concessione governativa vedi i nn. 54-57, D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

ART. 22-ter

La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente art. 22-bis - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente art. 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6.

Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette (27-33).

(27-33) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 433 (Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n.

101). Per le tasse di concessione governativa vedi i nn. 54-57, D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

Capo III - Dei diritti esclusivi di pesca.

ART. 23

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi 1-5°; regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, artt. 1 e 2; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 2°, e legge 8 luglio 1929, n. 1224). - Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (34), e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli artt. 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090 (35), e dei regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503 (36), e 23 gennaio 1910, n. 75 (37), o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503 (38).

(39).

Il riconoscimento sarà, sentito il consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312 (40).

Contro la pronuncia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque istituito col regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e secondo le norme stabilite anche col regio decreto 27 novembre 1919, n. 2235 (41).

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

(34) Trattasi della legge sulla pesca precedente al T.U. 1931.

(35) Riportato al n. B/I.

(36) Riportato al n. A/I.

(37) Recante norme per la concentrazione dei servizi marittimi.

(38) Riportato al n. A/I.

(39) Comma abrogato dalla L. 16 marzo 1933, n. 260, la quale ha così disposto:

"Articolo unico. Con effetto dal 30 giugno 1932, è data facoltà ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti esclusivi di pesca, restando abrogate le disposizioni degli artt. 23, terzo comma e 26, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, in quanto tale facoltà era limitata ad un termine".

(40) Legge rifusa nel presente T.U.

(41) Vedi ora art. 138, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato alla voce Acque pubbliche ed impianti elettrici.

ART. 24

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17). - A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312 (40), i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca (42).

Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunciata con decreto ministeriale, è

ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come è stabilito nell'articolo precedente (42).

(40) Legge rifusa nel presente T.U.

(42) Vedi l'articolo unico, R.D. 16 marzo 1942, n. 481, che ha sostituito gli artt. 32 e 33, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647, riportato al n. A/II.

(42) Vedi l'articolo unico, R.D. 16 marzo 1942, n. 481, che ha sostituito gli artt. 32 e 33, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647, riportato al n. A/II.

ART. 25

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi ultimi). - Può esser disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare territoriale che a seconda del giudizio della commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione alla potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima commissione, lo esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque a norma dei regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161, e 27 novembre 1919, n. 2235 (41).

(41) Vedi ora art. 138, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato alla voce Acque pubbliche ed impianti elettrici.

ART. 26

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4°; regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; regio decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3; regio decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, art. 3, comma 5° e art. 1, commi 2-4° e legge 8 luglio 1929, n. 1224). - Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (43), e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503 (38), ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.

(39).

Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale, in caso di conferma, dovrà essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921,

n. 312 (44). Contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 23.

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

Nelle nuove province i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei

mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo.

Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

(43) Vedi nota 34 all'art. 23.

(38) Riportato al n. A/I.

(39) Comma abrogato dalla L. 16 marzo 1933, n. 260, la quale ha così disposto:

"Articolo unico. Con effetto dal 30 giugno 1932, è data facoltà ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti esclusivi di pesca, restando abrogate le disposizioni degli artt. 23, terzo comma e 26, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, in quanto tale facoltà era limitata ad un termine".

(44) Trattasi della legge sulla pesca rifiuta nel presente T.U.

ART. 27

(regio decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, art. 1, comma 1°). - Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312 (45), alla data di emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 (46), purché presentate ai predetti entro sei mesi da quest'ultima data.

Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 (47), è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, è abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 26.

(45) Trattasi della legge sulla pesca rifiuta nel presente T.U.

(46) Recante modifiche alla legge sulla pesca.

(47) Recava modifiche alla legge sulla pesca rifiuta nel presente testo unico.

ART. 28

(regio decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, art. 1, comma ultimo). - A decorrere dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 (47), i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26 decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca (48).

Contro la dichiarazione di decadenza da pronunciarsi con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque (48).

Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 (47).

(47) Recava modifiche alla legge sulla pesca rifiuta nel presente testo unico.

(48) Vedi l'articolo unico, R.D. 16 marzo 1942, n. 481, che ha sostituito gli artt. 32 e 33, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647, riportato al n. A/II; nonché l'art. 8, R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799, riportato al n. C/II.

(48) Vedi l'articolo unico, R.D. 16 marzo 1942, n. 481, che ha sostituito gli artt. 32 e 33, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647, riportato al n. A/II; nonché l'art. 8, R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799, riportato al n. C/II.

(47) Recava modifiche alla legge sulla pesca rifusa nel presente testo unico.

ART. 29

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi ultimi). - Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità, ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

La espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennità, proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.

Contro la misura dell'indennità è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque in conformità del disposto dell'art. 25.

Capo IV - Della vigilanza.

ART. 30

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, artt. 11, 12 e 14; legge 22 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3°; regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1°). - La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai reali carabinieri, alla regia guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti (49).

(49) Ora, Presidenti della giunta provinciale: vedi nota 2 all'epigrafe. Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747,

così dispone: " Art. 7. Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'articolo 30 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunciarsi all'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali delle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione.

Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale".

La Milizia forestale è stata sostituita dal Corpo forestale dello Stato (D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804).

ART. 31

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13). - Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private (49/a). Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (50), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto (51). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

(49/a) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.

(50) Ora, art. 138, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. delle leggi di P.S., riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(51) Ora dal Presidente della giunta provinciale: vedi nota 2 all'epigrafe.

ART. 32

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15). - Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Capo V - Delle pene e dei giudizi.

ART. 33

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1°, 2° e 3°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5°). - Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca; o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (52), senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento (53).

Per le infrazioni all'art. 5 si applica la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (52), per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (53/a), per quella all'art. 6, secondo comma, la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (52), infine per quelle all'art. 7 la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 (54).

(52) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(53) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 20 marzo 1940, n. 364, riportato al n. B/III.

(52) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(53/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(52) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(54) Comma sostituito ai tre commi originari dall'art. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

Il R.D. 4 aprile 1940, n. 1155 così dispone:

"Art. 1. Chiunque contravviene alle disposizioni emesse per il disciplinamento della pesca con le

fonti luminose ai sensi del regio decreto 6 agosto 1911, n. 993, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (vedi nota 52).

Art. 2. È vietata a bordo del natante armato per la pesca la detenzione di reti o attrezzi di cui sia, in modo assoluto, proibito l'uso con l'impiego del natante stesso.

Le infrazioni alla presente disposizione sono punite con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (vedi nota 52)".

ART. 34

(regio decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, art. 2, comma 6°)

I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire sanzioni amministrative da lire 40.000 a lire 200.000 (52), e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da lire 200.000 a lire 1.000.000 (52), senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.

Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R.D. 13 novembre 1882, n. 1090 (55), e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 (56) nonché da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18, L. 4 marzo 1877, n. 3706 (57) e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.

(52) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(52) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(55) Riportato al n. B/I.

(56) Riportato al n. C/I.

(57) Trattasi della legge sulla pesca antecedente all'attuale.

ART 35

(58).

(58) Articolo soppresso dall'art. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

ART. 36

In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'art. 9 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 (52). La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato art. 9. Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (52) (59).

(52) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 5, L. 12 luglio 1961, n. 603,

riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(52) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(59) Articolo così sostituito dall'art. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

ART. 37

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18, comma 1°, art. 19, comma ultimo, e art. 27, comma 6°)

Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 (52).

Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 (60):

a) se abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 25.000 (61);

b) se non abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000 (52) (62). (63).

Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (52) (64).

(52) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(60) Vedi, ora, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

(61) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo e quinto comma (quest'ultimo con riguardo alla misura massima), della stessa legge.

(52) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(62) Comma così sostituito dall'art. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(63) Il terzo comma è stato soppresso dall'art. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(52) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114,

primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(64) Vedi nota 2 all'epigrafe.

ART. 38

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 525, art. 2, penultimo comma)

Per le infrazioni agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'articolo 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto (65).

Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso, essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (66).

Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplosivi o materie velenose o con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello (66/a).

Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori.

In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

(65) Comma così modificato dall'art. 6, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(66) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 20 marzo 1940, n. 364.

(66/a) Comma così modificato dall'art. 6, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

ART. 39

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4)

Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

ART. 40

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30)

Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal codice penale e da quello di procedura penale. Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 (66/b), sono denunciate anche all'intendenza di finanza (66/a).

In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della libertà personale non può eccedere i 30 giorni.

A norma dell'art. 414 del codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio (67) (67/a).

(66/b) Vedi, ora, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

(66/a) Comma così modificato dall'art. 6; R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(67) Vedi nota 2 all'epigrafe.

L'art. 414 cod. marina mercantile non ha corrispondenti nel c. nav. 1942.

(67/a) Il presente articolo è da ritenersi superato perché la sanzione dell'ammenda è stata superata.

ART. 41

Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali è comminata la sola pena della sanzione amministrativa (67/b), prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a metà tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa.

La domanda di oblazione è diretta al comandante la regia capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al prefetto se trattasi di pesca in acque dolci.

In questo ultimo caso il prefetto richiede sulla domanda il parere del locale consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona.

Eseguito il deposito il comandante la regia capitaneria di porto ovvero il prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento alla autorità giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni, l'oblazione non ha effetto se non si sia effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto.

La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore (68) (68/a).

(67/b) In origine "ammenda".

(68) Articolo così sostituito dall'art. 7, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(68/a) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

TITOLO II

Provvidenze a favore della pesca e dei pescatori

Capo I - Esenzioni tributarie, contributi ed agevolzze a favore dell'industria della pesca.

ART. 42-46.

(69).

(69) Si omettono, perché recanti norme transitorie, ormai superate.

Vedi, anche, l'art. 52, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, riportato nella nota 2 all'epigrafe.

Capo II - Delle cooperative fra pescatori e dei consorzi di esse.

ART. 47

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 8)

Le società cooperative fra pescatori lavoratori possono riunirsi in consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento.

I consorzi hanno personalità giuridica, e la loro costituzione è riconosciuta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, su conforme parere della commissione consultiva della pesca (70).

Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, debbono essere approvati con le stesse modalità.

(70) Vedi nota 21 all'art. 16.

ART. 48

(legge 24 marzo 1921, n. 312, artt. 7 e 9; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, articolo 3, comma 4°)

Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purché riunite in consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:

- a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269 (71), nonché delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli artt. 65 e 67 della citata legge di registro, purché il capitale complessivo di ciascuna società non superi le lire 500.000;
- b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386 (71/a). Esse possono inoltre essere ammesse a godere:
- c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;
- d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;
- e) della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di lire 1.000, a titolo ricognitorio (71/b) e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimeposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonché l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (72). Dell'agevolezza di cui alla lettera e) sono ammessi a godere anche i consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi (72/a).

(71) Riportata alla voce Registro (Imposta di).

Il limite di capitale è stato portato a lire 10.000.000 dall'art. 3, L. 15 febbraio 1949, n. 33.

(71/a) Recante provvedimenti per la conservazione delle navi a vela e dei galleggianti da traffico nell'Adriatico e Jonio.

L'art. 5 cpv. così dispone:

"Le spese per l'assicurazione delle navi e dei galleggianti che siano richieste per la stipulazione dei mutui medesimi saranno poste a carico dello Stato".

(71/b) I canoni demaniali minimi a titolo ricognitorio sono stati elevati a L. 5000 dall'art. 4, L. 21 dicembre 1961, n. 1501, riportata alla voce Demanio. Vedi, anche, l'art. 8, comma 5, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, riportato alla voce Marina mercantile.

(72) La lett. e) è stata così sostituita dall'art. 8, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(72/a) Vedi, anche, gli artt. 1 e 3, D.M. 15 novembre 1995, n. 595, riportato alla voce Demanio.

ART. 49

(regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 1)

La banca nazionale del lavoro, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, può fare prestiti alle società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:

- a) per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi, e di attrezzi da pesca;

b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;

c) per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo, o di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.

La somma di lire 2.000.000, all'uopo anticipata dallo Stato alla banca nazionale predetta, deve essere destinata esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.

Tal somma sarà rimborsata entro i termini e con i modi stabiliti col regio decreto 18 gennaio 1925, n. 143 (73).

(73) Recante norme per il credito peschereccio.

ART. 50

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 5, commi 1°-3°; regio decreto-legge 23 maggio 1924, numero 921, art. 2)

Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, concesso tanto dalla banca nazionale del lavoro, quanto da privati, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale, da collocarsi dopo quelli previsti dall'art. 4, del R.D.L. 5 luglio 1928, n. 1816 (74).

Il privilegio grava sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, è preferito a qualunque altro derivante da contratto, salvo il disposto del precedente comma, segue la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e, nei casi di perdite delle cose, il credito si esercita con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca è assistito con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al R.D.L. 29 novembre 1923, n. 2926 (75).

(74) Recava modificazioni al regime dei privilegi marittimi previsti dal codice di commercio abrogato: vedi, ora, artt. 548 e segg. c. nav.

(75) Recante norme per agevolare il credito ad enti autonomi di consumo e a consorzi.

ART. 51

(regio decreto-legge 21 ottobre 1923, numero 2472)

La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi può essere subordinata, dalla banca mutuante, all'assicurazione, presso imprese od enti legalmente operanti nel regno, della totalità o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggette.

Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue, e federazioni provinciali e regionali.

La costituzione ed il funzionamento delle une e delle altre sono disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1759 (76), e del relativo regolamento, od altrimenti secondo le norme del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni (77).

(76) Riportato alla voce Assicurazioni private.

(77) Vedi, ora, T.U. 13 febbraio 1959, n. 449, riportato alla voce Assicurazioni private.

ART. 52

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, comma 1°)

Le disposizioni del presente capo sono estese ai pescatori, che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

Capo III - Delle associazioni che si propongono la tutela e l'incremento della pesca nell'interesse generale, senza fine di lucro.

ART. 53

Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca.

Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più Province o le cui finalità e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio. I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio (78).

(78) Articolo così sostituito dall'art. 54, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

ART. 54

I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca. La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo (79).

(79) Articolo così sostituito dall'art. 55, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

ART. 55

I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente.

I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza (80).

(80) Articolo così sostituito dall'art. 56, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, il cui art. 57 così dispone:
"Art. 57. Per la revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, questa nomina un revisore.

La revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è affidata ad un revisore nominato con decreto del Ministro predetto.

I revisori, nominati come sopra, presentano periodicamente le loro relazioni rispettivamente alla

Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

ART. 56

Presso ogni consorzio per la tutela della pesca è costituita una consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attività dell'ente.

Fanno parte della consulta:

- a) un ufficiale della milizia nazionale forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
- b) un funzionario del genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici;
- c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, delle cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca;
- d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal prefetto della provincia ove il consorzio ha la sua sede sociale;
- e) un ufficiale del corpo delle capitanerie di porto designato dal Ministro per le comunicazioni limitatamente ai consorzi che svolgono la loro attività su acque salse e salmastre.

Gli statuti dei singoli consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle su indicate (81).

(81) Articolo così sostituito dall'art. 8, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

L'art. 58, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, così dispone:

"Art. 58. Della Consulta di cui all'art. 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, fa parte anche un membro designato da ciascuna delle Amministrazioni provinciali interessate".

ART. 57

(legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 5)

Possono far parte dei consorzi, oltre i privati e le società esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.

ART. 58

Le guardie giurate dipendenti dai consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (82), e degli artt. 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse (regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62) (83), quando l'attività del consorzio dal quale dipendono si svolga in più di una provincia, possono essere autorizzate dal prefetto competente, previo nulla osta degli altri prefetti interessati ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del consorzio stesso (84).

(82) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(83) Ora, artt. 249 e segg. R.D. 6 maggio 1940, n. 635, riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(84) Articolo così sostituito dall'art. 9, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

ART. 59

Il presidente della Giunta provinciale per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, può disporre che gli attrezzi per la pesca da

usare nella zona di ciascun consorzio relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e può stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto (85). Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sarà punita con pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000 (86). Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.

(85) Comma così sostituito dall'art. 59, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(86) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 114, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

ART. 60

(legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8)

I consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.

I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo.

I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei commi precedenti, può disporre la concessione di contributi (87).

(87) Gli ultimi quattro commi sono stati così sostituiti agli originari due ultimi commi dall'art. 60, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

ART. 61

Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facoltà di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio (88).

(88) Articolo così sostituito dall'art. 61, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

ART. 62

(legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 10)

Le attuali associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in consorzi, in conformità della presente legge.

Capo IV - Dell'insegnamento professionale, delle indagini, degli studi e delle pubblicazioni.

ART. 63

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 36)

D'accordo col Ministero della educazione nazionale (89) possono essere istituite, nei principali centri pescherecci, scuole speciali per l'insegnamento professionale della pesca e per l'istruzione dei pescatori.

A cura del Ministero dell'educazione nazionale (89), d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste, nella parte dei programmi degli istituti magistrali e delle scuole elementari relativa all'insegnamento della storia naturale, è inserito un cenno sulla coltura delle acque in genere con riferimento speciale all'industria della pesca.

Per l'istruzione professionale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del regio comitato talassografico e presso gli istituti nautici.

Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del regio comitato talassografico, possono essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze di volgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.

(89) Ora, Ministero della pubblica istruzione (R.D. 29 maggio 1944, n. 142).

(89) Ora, Ministero della pubblica istruzione (R.D. 29 maggio 1944, n. 142).

ART. 64

(legge 11 luglio 1904, n. 378, art. 3, lettera a); legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma penultimo)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (90) promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed strumenti pescherecci, nonché sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizza la propria attività con quella del regio comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca.

(90) Vedi nota 4 all'art. 2.

ART. 65

(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 37)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (90) promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e può pubblicare annualmente una relazione sull'attività dell'ufficio centrale della pesca, degli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e dei regi stabilimenti ittigenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'amministrazione, dalle società di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.

Il Ministero può parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

(90) Vedi nota 4 all'art. 2.

Capo V - Dell'assicurazione dei pescatori contro gli infortuni.

ART. 66-71

(91).

(91) Si omettono perché le norme per l'assicurazione contro gli infortuni sono ora dettate dal D.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124, riportato alla voce Infortuni sul lavoro e Malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).
Vedi, per i pescatori addetti alla piccola pesca marittima e delle acque interne, la L. 13 marzo 1958, n. 250, riportata al n. F/I.

Capo VI - Della disciplina dei mercati del pesce.

a Della vendita all'ingrosso.

ART. 72-82

(92).

(92) Abrogati dall'art. 18, L. 12 luglio 1938, n. 1487, riportata alla voce Mercati all'ingrosso.

ART. 83

(regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 12)

Presso ogni mercato è istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio.

La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori.

Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito è regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorità comunale e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In casi eccezionali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo.

L'istituzione degli uffici di cassa è subordinata alle norme dell'art. 9 del regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830 (93), in quanto gli istituti di credito gestori siano già sottoposti all'osservanza del decreto stesso.

(93) Riportato alla voce Istituti di credito.

Per le disposizioni di questo articolo, vedi, anche, artt. 12 e segg. L. 25 marzo 1959, n. 125, riportata alla voce Mercati all'ingrosso.

ART. 84

(94).

(94) Abrogato dall'art. 18, L. 12 luglio 1938, n. 1487, riportata alla voce Mercati all'ingrosso.

ART. 85

(regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 14)

Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sarà provveduto dall'amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante la stipulazione di contratti in conformità delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile (94/a). Il

canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera e), della presente legge.

(94/a) Vedi ora c. nav. 1942 e regolamento per la navigazione marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).

b Della vendita al dettaglio.

ART. 86

(regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 15)

In tutti i comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'art. 72 (95), la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia (96). Nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

(95) Il consumo base è ora stabilito in 50 tonnellate annue dall'art. 1, L. 12 luglio 1938, n. 1487, riportata alla voce Mercati all'ingrosso.

(96) Ora, Camera di commercio, industria ed agricoltura (D.L.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315).

ART. 87

(regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 16)

È in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilirà in proposito.

Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, può essere autorizzato dall'autorità comunale a concedere licenze provvisorie della validità non maggiore di due giorni, anche in deroga al disposto del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174

(97).

(97) Riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico.

y) Disposizioni generali.

ART. 88

(regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 17)

Il prefetto ha facoltà di inviare un commissario:

a) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito;

b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura (98).

(98) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449. La disciplina dei mercati all'ingrosso è ora dettata dalla L. 25 marzo 1959, n. 125, riportata alla voce Mercati all'ingrosso.

ART. 89

(regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 18)

Il prefetto della provincia ha facoltà di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a ciò non si sia provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927 (99), o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non si sia provveduto in modo idoneo.

(99) Recava provvedimenti per la disciplina dei mercati del pesce, è rifuso nel presente Testo unico.

ART. 90

(regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 19)

Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'articolo 73, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre, per determinate località, particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.

Capo VII - Provvedimenti finanziari.

ART. 91

(legge di bilancio, e regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, capoverso)

Per le spese inerenti al funzionamento dei regi stabilimenti ittogenici e del regio laboratorio centrale di idrobiologia, ed all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44, e di cui all'art. 45, è iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento ordinario di lire 1.800.000 (100).

(100) Recavano norme transitorie e stanziamenti di spese ormai superati. La L. 25 novembre 1960, n. 1508 ha così disposto:

"Art. 1. Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue:
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni = L. 48.000.000

Esercizi finanziari:

anno 1966-67: L. 6.000.000

anno 1967-68: L. 6.000.000

anno 1968-69: L. 6.000.000

anno 1969-70: L. 4.000.000

anno 1970-71: L. 4.000.000

Art. 3. Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61 si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

ART. 92-93

(100).

(100) Recavano norme transitorie e stanziamenti di spese ormai superati. La L. 25 novembre 1960, n. 1508 ha così disposto:

"Art. 1. Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue:
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni = L. 48.000.000

Esercizi finanziari:

anno 1966-67: L. 6.000.000

anno 1967-68: L. 6.000.000

anno 1968-69: L. 6.000.000

anno 1969-70: L. 4.000.000

anno 1970-71: L. 4.000.000

Art. 3. Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61 si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 (1).
Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale (2).

Aggiornamento alla GU 28/08/2001

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1915, n. 30.

(2) Vedi nota 2 all'epigrafe del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

ART. 1

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, in applicazione della legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706 (2), nella parte riguardante la pesca fluviale e lacunale.

(2) Vedi nota 2 all'epigrafe del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

ART. 2

Il predetto regolamento avrà esecuzione un mese dopo la pubblicazione di esso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

ART. 3

Le disposizioni finora vigenti sull'uso delle reti e degli altri attrezzi da pesca per le acque dolci (eccettuata la "canna" o "lenza" prevista nell'art. 10 dell'annesso regolamento) cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicate, nel Foglio degli annunci giudiziari della rovincia, le dichiarazioni Ministeriali sulle reti e sugli altri attrezzi da pesca permessi e dopo trascorso il termine da tale pubblicazione che sarà fissato nelle dichiarazioni stesse.

Le norme finora vigenti sulla pesca e sul commercio del pesce dei vivai o stabilimenti piscicoli privati resteranno in vigore fino allo spirare di un semestre dalla pubblicazione del presente regolamento, semestre che viene assegnato per la compilazione e pubblicazione dell'elenco ministeriale degli stabilimenti privati e delle private persone indicate nell'art. 14 dell'annesso regolamento.

Regolamento per la pesca fluviale e lacuale

	Artt.
TITOLO I - Disposizioni generali	1 - 19
TITOLO II - Disposizioni di carattere locale.	20 - 22
TITOLO III - Sorveglianza della pesca.	23 - 24
TITOLO IV - Commissioni provinciali di pesca.	25
TITOLO V - Delle infrazioni e delle pene	26 - 37

TITOLO I Disposizioni generali

ART. 1

La pesca fluviale e lacuale è disciplinata:

- a) dalla legge 4 marzo 1877, n. 3706;
- b) dal presente regolamento;
- c) dalle convenzioni internazionali per la pesca nelle acque dolci bagnanti il territorio italiano e insieme quello di altri Stati, e dalle leggi e dai regolamenti correlativi;
- d) da decreti speciali.

ART. 2

Le disposizioni sulla pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali e dei fossi che sboccano in mare con foce libera, cessano di avere vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci con le salse (3).

Questo limite fra la pesca nelle acque dolci e la pesca marittima sarà determinato nelle acque anzidette dal prefetto, di accordo col capitano di porto, e sentite le competenti Commissioni compartimentali e provinciali di pesca. Il detto limite sarà indicato in appositi segnali, con leggende visibili, da collocare d'ordine del prefetto medesimo.

Nei corsi d'acqua che, in prossimità delle foci, sono muniti di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti manufatti.

In nessun caso le discipline sulla pesca fluviale e lacuale sono applicabili ai bacini e canali di acqua salsa o salmastra che siano in libera comunicazione col mare, anche soltanto per una parte dell'anno.

(3) Vedi art. 49 ultimo cpv., R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647, riportato al n. A/II.

ART. 3

Le disposizioni a tutela della pescosità contenute negli artt. 5 e 6 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (4) e le sanzioni penali e procedurali previste dagli artt. 18, 19, 20, 22 e 23 della legge medesima (5), si applicano anche alle quote di proprietà privata, che siano collegate naturalmente od artificialmente con acque pubbliche.

In esecuzione degli artt. 2, 3 e 18 della detta legge (6), si applicano alle medesime acque gli artt. 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 lettera c), 16, 17, 18, 19, 20, 22, e le corrispondenti sanzioni penali del presente regolamento.

Alle acque diffuse sulle campagne per la coltivazione del riso si applicano soltanto l'art. 5 della detta legge (7) e gli artt. 11, 13, 16, 17, 18, 19, e le corrispondenti sanzioni penali, del presente regolamento, e inoltre quelle disposizioni di carattere locale che, in conformità del successivo articolo 20, consentissero eccezioni agli articoli 13 e 16, o vi apportassero aggiunte.

(4) Vedi ora artt. 6 e 7, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

(5) Vedi, ora, artt. 34, 35, 38, 40, 41, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

(6) Vedi, ora, artt. 2, 5, 34, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

(7) Vedi, ora, art. 6, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

ART. 4

I Comuni, le Province, altri enti collettivi e i privati, i quali intendano esercitare diritti esclusivi di pesca posseduti nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, devono uniformarsi alle norme all'uopo stabilite.

La pubblica dichiarazione che, a' sensi dell'articolo 17 della legge (8), debbono fare le Province, i Comuni ed i Consorzi di scolo naturale o artificiale, o di irrigazione, per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, è comunicata in copia al prefetto della provincia, il quale ne dà notizia alla Commissione provinciale di pesca, cura che venga inserita nel Foglio degli annunci legali della provincia, affissa all'albo pretorio dei Comuni, nel territorio dei quali trovansi le acque, e riassunta, mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati, a spese degli enti medesimi, in luoghi opportuni lungo le rive o le spiagge.

Gli stessi segnali, con le dette leggende debbono essere posti e mantenuti a spese di coloro che intendono esercitare diritti esclusivi di pesca posseduti nelle acque pubbliche e regolarmente riconosciuti, e il prefetto provvede perché l'elenco di questi ultimi e le successive modificazioni siano pubblicati nel Foglio degli annunci legali della provincia, e affissi in permanenza all'albo dei Comuni nel cui territorio trovansi le zone acquee soggette a quei diritti.

(8) Vedi, ora, art. 14, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

ART. 5

Gli stabilimenti industriali, qualora intendano versare i loro rifiuti nelle acque pubbliche, dovranno ottenerne speciale permesso dal prefetto (9), il quale, prima di concederlo, constaterà se le materie da far defluire siano per la qualità, o la quantità, o il modo di immissione, nocive alla pescosità, sentendo all'uopo il parere della Commissione provinciale di pesca, e, ove occorra anche di altri consessi o persone specialmente competenti nei singoli casi e, se risultassero indispensabili, prescriverà i provvedimenti atti ad impedire gli eventuali danni alla industria della pesca, conciliando gl'interessi di questa con quelli delle altre industrie.

Queste disposizioni si applicano agli stabilimenti industriali che sorgano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; e la detta constatazione ed il conseguente provvedimento debbono aver luogo tanto nel tempo dell'impianto di questi nuovi stabilimenti industriali, quanto nel tempo di qualsiasi modificazione che in essi venga arrecata in relazione al versamento di materie nelle acque pubbliche, e parimente quando risulti che le cautele già adottate non siano riuscite sufficienti.

Rispetto agli stabilimenti industriali, già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano presentati reclami, è data facoltà al prefetto (10) di emanare, con la procedura su indicata, i medesimi provvedimenti conciliando gli interessi della pesca con quelli delle altre industrie.

Rispetto ai bacini e corsi di acqua dove gli interessi della pesca abbiano importanza prevalente, il prefetto (10), udito il parere della Commissione provinciale di pesca e della Camera di commercio, potrà vietare o circoscrivere a certi luoghi la macerazione della canapa, ovvero sottoporla ad opportune cautele, perché essa abbia luogo col minor danno possibile della pesca.

(11).

Resta sempre salva peraltro l'osservanza delle vigenti norme di polizia fluviale per quanto concerne la competenza sull'autorizzazione di opere interessanti i corsi d'acqua pubblica.

(9) Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, ha così disposto:

"Art. 44. Le attribuzioni demandate al prefetto dall'art. 5 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale.

Il penultimo comma dell'articolo suddetto è abrogato.

Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Restano ferme le norme concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica".

(10) Vedi nota 9 a questo stesso articolo.

(10) Vedi nota 9 a questo stesso articolo.

(11) Comma abrogato dall'art. 44, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, riportato nella nota 9 a questo stesso articolo.

ART. 6

In caso di concessioni di derivazioni d'acqua, a scopo industriale od agrario, il prefetto dovrà esaminare se occorra prescrivere ai concessionari scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco di canali di presa, ed altre misure a tutela degl'interessi della pesca. A tal uopo sentirà la Commissione provinciale di pesca, e l'Ufficio del genio civile, dopo di che, se si tratti di concessione d'acqua di sua competenza, emanerà gli ordini corrispondenti, per le eventuali modificazioni od aggiunte ai progetti delle opere, e per le clausole da inserire nel "disciplinare" di concessione, dandone subito partecipazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ove invece si tratti di concessione da fare con decreto del Ministero delle finanze o con decreto Reale, il prefetto nell'inviare gli atti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, a tenore del regolamento sulle derivazioni d'acqua pubblica, dovrà proporre le norme necessarie a tutela degl'interessi della pesca; tali norme saranno approvate con l'atto di concessione.

Per le concessioni che già esistono, in caso di reclami ed allo scopo di conciliare gl'interessi della pesca con quelli delle altre industrie, il prefetto potrà - seguendo l'anzidetta istruttoria emanare o proporre le su menzionate prescrizioni, ovvero ordinare o proporre la modificazione delle scale o degli altri manufatti, per la tutela della pescosità.

Contro i provvedimenti adottati, nella sua competenza, dal prefetto, è ammesso ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel termine indicato all'art. 5 (12).

(12) Vedi, ora, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato alla voce Acque pubbliche ed impianti elettrici.

ART. 7

È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

È vietato di esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, "murere", ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, "chiuse" e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesci permesso in conformità dell'art. 9; salva sempre la osservanza delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che concerne i divieti di costruire ed altri simili manufatti.

Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i "navigli", tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al presidente della Giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta "asciutta", completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi (13).

È permesso di porre nei corsi d'acqua reti, siepi e qualsiasi strumento fisso o mobile, da pesca, purché non si occupi più della metà dello specchio acqueo esistente al momento della pesca e misurata ad angolo retto dalla riva, salva l'osservanza dell'art. 9, e salvo inoltre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico; le stesse norme valgono per i bracci morti dei fiumi, o "lanche".

In qualunque caso dovrà rimanere nella larghezza dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca uno spazio libero, ininterrotto, non minore di un metro per il passaggio dei pesci.

Nei bacini d'acqua è permesso di porre strumenti fissi o mobili da pesca, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 9 del presente regolamento, e salvo sempre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico.

Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, ha facoltà di vietare, con propria ordinanza, la pesca in determinate località di bacini o corsi d'acqua, le quali servano alla frega dei pesci (13).

Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, potrà indicare con sua determinazione le località di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per autorizzazioni di estrarre o rimuovere la ghiaia a norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica (13).

(13) Comma così sostituito dall'art. 45, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(13) Comma così sostituito dall'art. 45, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(13) Comma così sostituito dall'art. 45, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

ART. 8

È vietato di adoperare o collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 40 metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate, dalle arcate dei ponti e dai molini natanti, a monte di questi.

Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ridurre la distanza stabilita nel comma precedente, in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi (14).

(14) Comma così sostituito dall'art. 46, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

L'art. 3, D.M. 18 febbraio 1958, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1958, n. 49, così dispone:
"Art. 3. Per la formazione dei provvedimenti di cui agli artt. 46, 47, primo comma, e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, deve essere sentita la Commissione locale di pesca".

ART. 9

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio (15), sentiti il prefetto, la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, dichiarerà con suo decreto, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, quali sono in ciascuna Provincia le reti e gli altri attrezzi da pesca permessi con la descrizione sommaria di essi e la designazione del tempo ed eventualmente delle località in cui possono essere adoperati, indicando per le reti consentite anche la misura minima delle maglie.

Esso stabilirà pure la misura massima di ciascuna rete permessa, misura che non può essere oltrepassata nemmeno con la unione o con il collegamento di parecchie reti, o parti di esse.

Per le acque private che siano collegate con le pubbliche, potrà tuttavia il Ministero d'agricoltura, sentiti il prefetto, la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, concedere l'uso di reti o di attrezzi speciali, qualora vengano richiesti per le peculiari condizioni del luogo (16).

(15) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(16) Vedi anche art. 50, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647, riportato al n. A/II di questa voce.

ART. 10

La pesca con la canna e con la lenza a mano è permessa in ogni tempo nei laghi, salva al presidente della Giunta provinciale la facoltà di stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità.

Nei corsi d'acqua (compresi i bracci morti o le "lanche") durante i periodi di divieto previsti dall'art. 13, i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi nemmeno con la canna, salva al presidente della Giunta provinciale la facoltà di limitare per tempo e per luogo l'inibizione, per particolari condizioni locali, sentita la Commissione locale di pesca (17).

I pesci freschi, indicati nell'art. 13, quand'anche durante i periodi di divieto ivi stabiliti siano stati legittimamente presi con la canna, non possono essere oggetto di compra-vendita, e nemmeno di smercio nei pubblici esercizi, eccettuati i primi tre giorni della inibizione di pesca.

(17) Comma così sostituito dall'art. 47, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Vedi anche art. 3, D.M. 18 febbraio 1958, riportato nella nota 15 all'art. 8.

ART. 11

È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi.

È inibita altresì, nelle acque pubbliche, o nelle acque private che siano collegate con quelle, e nelle corrispondenti rive la detenzione della dinamite e di tutte le altre materie su indicate (18).

(18) Vedi art. 6, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

ART. 12

Salvo il rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenersi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente, eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza, da segnali.

Niuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorché sia ingombrato da barche, da ancore, o da altri segnali.

Se in un corso o bacino d'acqua si trovi già collocato un apparecchio da pesca, non potrà esserne posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.

ART. 13

Salva ogni eccezione prevista nel presente regolamento, è vietata nelle acque pubbliche, e nelle private che siano collegate con quelle, la pesca dei seguenti animali: -

trota di lago dal 15 ottobre al 15 gennaio;
carpione, dal 1° dicembre al 31 gennaio, e dal 1° al 31 luglio;
trota di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio;
coregono, dal 15 dicembre al 15 gennaio;
temolo, dal 1° marzo al 31 maggio;
pesce persico dal 1° al 31 maggio;
tinca, dal 1° al 30 giugno;
carpa, dal 1° al 30 giugno;
agone, alosa, cheppia, sardena, dal 15 maggio al 15 giugno;
gambero, dal 1° aprile al 30 giugno.

Nei detti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi (19).

(19) Il D.M. 23 dicembre 1959, così dispone:

"Il periodo di divieto di pesca previsto dall'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, ha inizio e termine, rispettivamente, alle ore 12 del primo giorno ed alle ore 12 dell'ultimo giorno indicati in detto articolo".

Il D.M. 9 settembre 1947 ha stabilito il divieto di pesca della trota dal 15 novembre al 15 febbraio nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

ART. 14

I divieti stabiliti nell'ultima parte dell'art. 13 non si applicano nel caso di pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti governativi di piscicoltura o di stabilimenti privati che siano, a loro richiesta, indicati in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, a condizione che si assoggettino ad indagini ed ispezioni dell'Amministrazione provinciale ed osservino le cautele da questa prescritte.

Per il commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate con le pubbliche, sono ammesse nei periodi di divieto previsti dall'ultima parte dell'art. 13, a dare la prova contraria indicata dall'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (20), coloro che siano inseriti, a loro richiesta, in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, e si assoggettino a indagini ed ispezioni della stessa ed osservino le cautele da essa prescritte (21).

(20) Riportato al n. A/III di questa voce.

(21) Articolo così sostituito dall'art. 48, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Il D.M. 14 febbraio 1956, così dispone:

"Art. 3. Le attribuzioni devolute alle Amministrazioni provinciali in base all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono svolte dalle medesime con l'osservanza delle norme di cui al decreto Ministeriale 6 aprile 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169, del 23 luglio stesso anno, concernente le operazioni di fecondazione artificiale a scopo di piscicoltura".

ART. 15

Il Ministero di agricoltura, su proposta del Prefetto, e sentiti la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca (22), potrà proibire:

- a) qualunque pesca in quei bacini, fiumi ed altri corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali la pesca di taluna specie abbia importanza prevalente e le torni necessario questo modo di tutela, e ciò per il periodo di divieto relativo alla specie medesima;
- b) per quel tratto di tempo che sarà riconosciuto opportuno, ma che non potrà essere superiore a

tre anni, qualunque pesca in quei bacini, fiumi ed altri corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali si sieno eseguite, o sieno in corso, opere di ripopolamento;
c) per tutto il tempo che stimerà opportuno, ta pesca di una data specie, nel caso che se ne palesi una straordinaria diminuzione per mortalità o per altra causa.

(22) Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, così dispone:

"Art. 49. Le attribuzioni previste nell'art. 15 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale".

Vedi anche art. 3, D.M. 18 febbraio 1958, riportato nella nota 15 all'art. 8.

ART. 16

Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici devono avere raggiunte, perché la pesca, la compra-vendita e la detenzione, e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati ai sensi dell'art. 3 della legge sulla pesca (23), sono le seguenti:

Trota di lago centimetri 30.

Carpione id. 25.

Trota di fiume id. 18.

Coregono id. 30.

Temolo id. 18.

Pesce persico id. 15.

Tinca id. 20.

Carpa id. 30.

Agone, alosa, cheppia, sardena id. 15.

Storione id. 60.

Anguilla id. 25.

Gambero id. 7.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna codale, e quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda) (24).

(23) Ora, art. 5, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

(24) Vedi anche, per la pesca in risaia, D.M. 7 dicembre 1957, riportato al n. C/IV di questa voce.

Art. 17

Coloro i quali (compresi pure gli esercenti le risaie previste nell'art. 3 del presente regolamento), per scopi scientifici, o di piscicoltura, intendono valersi delle facoltà concesse dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1877 (24/a), ovvero esercitare la pesca in tempo in cui sia vietata, dovranno far constare i propositi anzidetti al prefetto della Provincia, il quale, tenuto conto della importanza delle singole domande, prescriverà le norme da osservare, perché l'esercizio della facoltà raedesima non sia rivolto ad altro fine (24/a).

Il prefetto rilascerà al richiedente un permesso la cui validità non potrà eccedere 6 mesi; egli ne darà immediatamente notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed agli agenti della pubblica forza.

Agli Istituti e stabilimenti governativi il permesso sarà dato direttamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale stabilirà le norme da osservare.

(24/a) Ora, art. 5, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

(24/a) Ora, art. 5, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 18

Durante i periodi di divieto stabiliti dall'art. 13 è pure proibito di prendere, comperare e vendere le uova dei pesci indicati in quella disposizione, salva la norma contenuta nell'art. 17.

Art. 19

È vietato introdurre una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici in un bacino o corso di acqua senza averne ottenuto il permesso.

Il presidente della Giunta provinciale potrà concedere tali permessi, sentita la Commissione locale di pesca.

Sono vietati la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci ed altri animali acquatici di specie o varietà di nuova introduzione in un bacino o corso d'acqua, per il tempo e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali ed il Comitato permanente per la pesca (25).

(25) Articolo così sostituito dall'art. 50, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

TITOLO II **Disposizioni di carattere locale**

Art. 20

Le disposizioni di questo titolo saranno osservate nelle province alle quali si riferiscono, non ostante qualunque disposizione diversa o contraria del titolo precedente.

Qualora in determinata località, per condizioni speciali, fosse necessario consentire qualche eccezione o fare qualche aggiunta alle prescrizioni degli artt. 13, 16, 22, il Ministero di agricoltura, industria e commercio (26), sentite le competenti Commissioni provinciali e la Commissione consultiva della pesca, o il suo Comitato permanente, darà i provvedimenti opportuni.

Quanto ai tempi di proibizione previsti nell'art. 13, il Ministero di agricoltura, industria e commercio (26) potrà anticipare o ritardare, se sarà necessario, il periodo di essa, sempre però alle condizioni di non prolungarne o diminuirne la durata.

Nei riguardi dell'anguilla si potrà con decreto Reale, purché sia sentita la Commissione consultiva della pesca, modificare le disposizioni contenute negli artt. 16 e 22.

(26) Ora Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 21

Non sono applicabili le discipline della pesca fluviale e lacuale nelle acque del Po di Volano a cominciare dal così detto Sostegno di Tiene fino al mare; nel Po morto dalle Chiaviche di Palù da un lato, e da quelle del Nono dall'altro; nel Po di Goro dall'ufficio della delegazione di porto; nel Po di Primaro dalla Chiavica di Umana; nei canali del Polesine di Rovigo da 40, metri a monte della prima chiavica di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi, sempre fino al mare.

Art. 22

Nelle province di Genova, Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa sono permessi, durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, la pesca ed il commercio delle cieche (piccole anguille) (27).

(27) Vedi D.M. 19 ottobre 1939, in nota 9 all'art. 5, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

TITOLO III

Sorveglianza della pesca

Art. 23

L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali nominati da Province, Comuni od altri enti aventi interesse per la sorveglianza della pesca, ai sensi dell'art. 13 della legge (28), sarà data dal prefetto della Provincia, il quale ne invierà notizia al Ministero dell'agricoltura.

(28) Ora, art. 31, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 24

Gli agenti ordinari dei Comuni devono vigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga lor fatto di scoprire in qualsiasi località (compresi anche i pubblici esercizi) e nei Comuni chiusi, specialmente all'ingresso del recinto daziario. Se essi non hanno la qualità di agenti giurati devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

TITOLO IV

Commissioni provinciali di pesca

Art. 25

(29).

(29) Le commissioni sono state soppresse dall'art. 1, R.D. 7 giugno 1923, n. 1419: le loro funzioni sono state devolute alle commissioni previste dall'art. 72, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647, a sua volta abrogato dall'art. 7, R.D. 2 marzo 1931, n. 600.

Il D.P.R. 4 maggio 1958, n. 799 così dispone:

"Art. 1. Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, assumono la denominazione di "Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci".

Art. 2. Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali e sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.

Fanno parte di ciascuna Commissione:

- a) il direttore dello stabilimento ittiogenico competente per territorio;
- b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- c) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
- d) il capo dell'Ufficio del genio civile;
- e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;
- f) il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- g) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;
- h) due membri effettivi e due supplenti scelti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terna di nominativi segnalati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.

I membri di cui alla lettera h) del presente articolo durano in carica tre anni. (Articolo così sostituito dal D.P.R. 2 settembre 1960, n. 1349).

Art. 3. La convocazione della Commissione ha luogo per iniziativa del presidente od a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la Commissione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di provvedimenti ministeriali interessanti più province".

TITOLO V

Delle infrazioni e delle pene (30)

Art. 26

I contravventori all'art. 5, concernente il versamento dei rifiuti di stabilimenti industriali fatto senza permesso o con infrazione degli ordini prefettizi o ministeriali, e i divieti o altre prescrizioni per la macerazione della canapa, sono puniti con pena pecuniaria da L. 40 a L. 50 (30).

(30) Per la misura delle pene vedi l'art. 34, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

(30) Per la misura delle pene vedi l'art. 34, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 27

Chi contravvenga all'art. 6, per ciò che concerne le infrazioni agli ordini prefettizi o ministeriali, è punito con pena pecuniaria da L. 30 a L. 50.

Chi viola la prima parte dell'art. 7 concernente la chiusura totale del passaggio del pesce, è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 200.

Chi trasgredisca il 3°, il 4° e il 5° capoverso dell'art. 7 è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 50 (30).

(30) Per la misura delle pene vedi l'art. 34, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 28

Chi trasgredisca il 1° e il 2° capoverso dell'art. 7, o i divieti emanati in base al 6° e 7° capoverso dello stesso art. 7, o l'art. 8 per ciò che riguarda il prosciugamento dei corsi e bacini d'acqua e le deviazioni, l'incombimento con opere stabili, lo smuovere il fondo delle acque, i danni alle località di frega, e le distanze dalle scale di monta e da altre indicate località è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 50 (30).

(30) Per la misura delle pene vedi l'art. 34, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 29

Chi violi gli artt. 9 e 10 riguardanti le reti e gli altri ordigni da pesca e l'art. 13, concernente i tempi di divieto della pesca, è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 50 (30).

(30) Per la misura delle pene vedi l'art. 34, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 30

Chiunque contravvenga alla prima parte dell'art. 11, concernente la pesca con la dinamite e con altri esplosivi e il gettare e l'infondere determinate materie, è punito con pena pecuniaria non minore di L. 30 e non maggiore di L. 200, salva l'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplosivi.

Chi trasgredisca il 1° capoverso dell'art. 11, per ciò che riguarda la raccolta dei pesci danneggiati o uccisi con le indicate materie, è punito con pena pecuniaria da L. 2 a L. 20.

Chi violi il 2° capoverso dell'art. 11, per ciò che concerne la detenzione della dinamite e di altre determinate materie, è punito con pena pecuniaria da L. 30 a L. 50, salva l'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplosivi (30).

(30) Per la misura delle pene vedi l'art. 34, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 31

I contravventori all'art. 12, per ciò che si riferisce all'occupazione di posti per la pesca, sono puniti con pena pecuniaria da L. 5 a L. 50 (30).

(30) Per la misura delle pene vedi l'art. 34, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 32

Chi trasgredisca gli artt. 14, 15 e 17, riguardanti disposizioni Ministeriali e prefettizie, è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 50 (30).

(30) Per la misura delle pene vedi l'art. 34, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 33

Chi violi l'art. 16, riguardante le misure minime dei pesci, è punito con pena pecuniaria non minore di L. 20 e non maggiore di L. 200.

Chi trasgredisca l'art. 18 sulla tutela delle uova dei pesci è punito con pena pecuniaria non minore di L. 30 e non maggiore di L. 200.

Chi violi l'art. 19, concernente la nuova introduzione di specie di animali e la pesca e vendita delle specie medesime, è punito con pena pecuniaria da L. 30 a L. 50 (30).

(30) Per la misura delle pene vedi l'art. 34, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 34.

Alle infrazioni previste dal presente regolamento sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'art. 19 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (31).

Alle indicate infrazioni sono anche applicabili gli artt. 20 e 23 della detta legge (32) nei casi ivi previsti.

(31) Corrispondente all'art. 35, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, soppresso dall'art. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, riportato al n. A/III.

(32) Ora, art. 40, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 35

Gli apparecchi fissi o mobili di pesca, che siano messi in modo da contravvenire all'art. 6 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (33), ed agli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento saranno rimossi e sequestrati.

Dopo la definitiva sentenza di condanna, quelli che sono proibiti senza distinzione di tempo o di luogo, verranno distrutti, ma, quando possano essere ridotti a modello permesso e il proprietario anticipi le spese occorrenti, saranno fatti modificare o ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze previste dal regolamento stesso, e non verranno restituiti, né in alcuna guisa venduti, senza l'esecuzione di tali provvedimenti.

Gli altri apparecchi, su richiesta dell'interessato, potranno essere restituiti, trascorso il periodo del divieto.

Salva la pena per lo speciale reato di collocamento e mantenimento dei detti apparecchi, sarà inflitta, per la sola contravvenzione all'ordine del Ministero o del prefetto circa la menzionata riduzione degli apparecchi medesimi, la pena pecuniaria prevista dall'art. 32.

(33) Ora, art. 7, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 36

Sulle contravvenzioni commesse da chi non sia stato già condannato per reati di pesca sono ammesse transazioni dinanzi al prefetto, prima che sia pronunciata sentenza definitiva irrevocabile purché si paghi la somma che questi stabilirà nei limiti delle pene pecuniarie previste dal presente regolamento in relazione al determinato reato, oltre le spese giudiziali occorse.

Le transazioni hanno per effetto di evitare il giudizio o di troncarne il corso.

Il prefetto invierà di volta in volta al Ministero d'agricoltura, industria e commercio notizia del provvedimento adottato (34).

(34) Vedi, ora, art. 41, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, riportato al n. A/III.

Art. 37

Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische, partecipano per un quarto, ai termini della legge 26 gennaio 1865, n. 2134 (35) gli agenti che hanno accertato le infrazioni.

I prefetti segnaleranno al Ministero di agricoltura industria e commercio (36), per premi speciali in denaro o per attestati di benemerenzza, gli agenti che nella vigilanza per la esecuzione del presente regolamento abbiano mostrato maggiore zelo.

(35) L'art. 3, L. 26 gennaio 1865, n. 2134 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1865) ha così disposto: "Art. 3. Gli agenti governativi scovritori di una contravvenzione punibile con la pena pecuniaria appartenente all'Erario nazionale, né termini dell'art. 1, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima.

Sono però esclusi dal partecipare al prodotto delle multe gli agenti governativi direttamente incaricati dell'applicazione delle leggi a cui si fosse contravvenuto o della relativa sorveglianza sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio.

Sarà libero ai Comuni e alle Provincie di stabilire nei rispettivi loro regolamenti a favore degli agenti propri e di quelli dei cointeressati agli introiti dell'Amministrazione comunale o provinciale quell'aliquota che stimeranno conveniente".

Per le contravvenzioni comunali vedi, ora, art. 110, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province. Vedi anche l'art. 18, comma 1, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(36) Ora Ministero dell'agricoltura e foreste.

Direttive per il rilascio delle licenze di pesca in acque interne nell'ambito della Regione Siciliana.

DECRETO 11 giugno 1997
G.U.R.S. 15 novembre 1997, n. 63

L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto il R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, con il quale è stato emanato il regolamento per la pesca fluviale e lacuale;

Visto il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca;

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, con il quale, in applicazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, sono state attribuite le competenze, già del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca in acque interne alla medesima Regione e per essa all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il D.P.R. del 10 giugno 1955, n. 987, con il quale le competenze in materia di acque interne, di pertinenza delle prefetture, sono state trasferite, nelle regioni a statuto ordinario, alle amministrazioni provinciali;

Vista la legge del 20 marzo 1968, n. 433 concernente nuove norme in materia di licenza di pesca nelle acque interne;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, con la quale è stata ulteriormente trasferita la competenza in materia di acque interne dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

Visto l'art. 13, n. 2, lettera c, della legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986, con il quale sono state trasferite alle Province regionali le competenze relative alla vigilanza sulla caccia e la pesca in acque interne, ferme restando alla Regione le proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento;

Visto il decreto legislativo n. 230/91;

Vista la legge regionale n. 24/93, ex art. 6;

Vista la circolare n. 204/00280 del 6 maggio 1996, con la quale l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ha impartito disposizioni per l'effettivo passaggio di competenza, in materia di pesca in acque interne, dalle prefetture dell'Isola alle Province regionali;

Ritenuto necessario, nelle more di una norma regionale che disciplini l'intera materia delle acque interne e nel rispetto della normativa nazionale vigente, dare un indirizzo unitario alle Province regionali dell'Isola in merito alle modalità e alle procedure relative al rilascio delle licenze di pesca in acque interne;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni e le ragioni di cui in premessa, sono approvate le direttive relative al rilascio delle licenze di pesca in acque interne nell'ambito della Regione Siciliana, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 giugno 1997.

FLERES

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 8 ottobre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. 99.*

Allegati

DIRETTIVE INERENTI IL RILASCIO

DELLE LICENZE DI PESCA IN ACQUE INTERNE

RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA

Licenze di pesca

Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare della licenza di pesca.

I tipi di licenza per l'esercizio della pesca in acque interne sono riportati al numero d'ordine 18 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230.

Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.

Tipo B licenza di pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a mt. 1,50.

Tipo C licenza di pesca con canna con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a mt. 1,50.

Tipo D licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50.

La licenza di tipo A di cui alla predetta tariffa è riservata ai pescatori di mestiere.

Nella medesima tariffa viene stabilito che le licenze di pesca in acque interne di tipo A, B, C, hanno validità sei anni a decorrere dalla data di rilascio; la licenza di tipo D, riservata agli stranieri, su domanda degli interessati, ha validità tre mesi.

Le predette licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale.

In caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.

La licenza di pesca può essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il 14° anno di età con l'assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.

In tal caso la licenza di tipo A è concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare può esercitare l'attività solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista.

L'apprendistato dura fino al compimento del 18° anno di età.

I soggetti di età inferiore a 14 anni non sono tenuti all'obbligo della licenza.

Essi possono esercitare la pesca dilettantistica purché accompagnati da un maggiorenne in possesso di licenza, che sarà ritenuto responsabile del comportamento negli atti di pesca.

Modalità e procedure per il rilascio delle licenze

Al rilascio della licenza di pesca provvede l'Amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente.

La domanda di rilascio della licenza di pesca, in bollo, deve essere indirizzata al presidente della Provincia;

Essa deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e della residenza dell'interessato, nonché del tipo di licenza richiesta.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. dell'8 ottobre 1931, n. 1604 e di non avere pendenze per le stesse infrazioni e le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca a seguito delle quali l'Amministrazione provinciale può rilasciare la licenza con provvedimento motivato.

La residenza può anche essere comprovata, a norma dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante esibizione all'ufficio competente di documenti anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti della Pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione del dato su indicato.

Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo A il richiedente deve inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Alla domanda devono essere allegati:

a) due fotografie uguali, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro pubblico ufficiale;

b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) attestazione del versamento relativo alla tassa e soprattassa regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/93, intestata alla Cassa provinciale della Regione Siciliana - Gestione Banco di Sicilia Palermo - C.C.D. n. 17770900;

d) attestazione del versamento dell'importo corrispondente del costo del libretto;

e) marca da bollo da applicare sulla licenza;

f) assenso dell'esercente la potestà dei genitori o la tutela per i minori di anni 18;

g) per le licenze di tipo A, copia della domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

La licenza di tipo A viene rilasciata con validità di tre mesi, entro i quali il richiedente deve provvedere ad iscriversi negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958.

L'interessato, entro il predetto termine, deve dare prova dell'avvenuta iscrizione nei su indicati elenchi ai fini della conferma della validità della licenza per sei anni dal momento del rilascio.

Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni regionali vanno corrisposte annualmente.

Qualora non venisse esercitata la pesca nel corso di un intero anno di validità della licenza la tassa e la soprattassa annuali non vanno corrisposte.

Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, le ricevute di c.c.p. di versamento comprovanti l'avvenuto pagamento delle prescritte tasse e soprattasse sulle concessioni regionali.

In caso di cambiamento di residenza l'interessato deve darne comunicazione all'Amministrazione provinciale territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certificato di residenza, unitamente ad una fotografia.

La variazione di residenza, in caso di cambio di provincia, deve essere riportata a cura dell'Amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all'amministrazione che ha rilasciato la licenza.

Le province regionali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti dei soggetti che abbiano riportato condanne per i reati in materia dell'art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. dell'8 ottobre 1931, n. 1604, i quali non potranno avere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca per un periodo di 5 anni.

Le Province regionali disporranno, altresì, la sospensione, per il periodo di un anno nei confronti di coloro che sono stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Presso le Province regionali sono tenuti appositi registri per ogni tipo di licenza.

Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

Si propone alle Province regionali apposito fac-simile di licenza da adottare.

Fac-simile